IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVII - Serie V - Vol. IV - Fasc. VII - Luglio 1932

SOMMARIO: **ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE. Sacra Penitenzeria Apostolica.** I. Indulgenze per gli ascritti all'Azione Cattolica, p. 193. - II. Indulgenze per i pellegrinaggi al Volto Santo, a Lucca, p. 194. - **Sacra Congregazione dei Sacramenti.** Messa al Campo, p. 195. - **Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.** Della Pia Società «Catholica Unio», p. 190. - **ATTI DELLE CURIE MINORI.** I Notificazione dell'E.mo Card. Vicario, p. 198. - II. Esami triennali, p. 200. — **STUDI.** I. **Per lo studio del Diritto Canonico.** La giurisprudenza forense, p. 202. - II. La comunione agli infermi non digiuni, p. 207. — **CRONACA ECCLESIASTICA. Atti particolari del Sommo Pontefice.** Ai granatieri, p. 212. - Agli Universitari Cattolici, p. 213. - Alla «giovane montagna», p. 216. - Al Pont. Ateneo del Seminario Romano, p. 217. - Atti delle SS. Congregazioni e dei Tribunali, p. 219. - Lutti, p. 220. - Provvista di Chiese, p. 221. — **RECENSIONI**, p. 221. — **LIBRI RICEVUTI**, p. 224.

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

Sacra Penitenzeria Apostolica.

I.

Indulgenze per gli ascritti all'Azione Cattolica.

Apprendiamo dall'« Osservatore Romano » del 19 giugno 1932, n. 142 (21.900) che con Rescritto del 7 stesso mese sono state concesse agli ascritti alla Azione Cattolica le seguenti indulgenze da lucrarsi alle consuete condizioni:

A) *Parziale*, I) di trecento giorni, in favore: 1° degli assistenti e vice-assistenti ecclesiastici di qualsiasi grado, per ogni opera di apostolato a vantaggio dell'Azione Cattolica; 2° dei dirigenti e soci; *a*) quando compiranno qualche opera a vantaggio dell'Azione Cattolica o parteciperanno a riunioni, istruzioni e conferenze di Azione Cattolica; *b*) ogni volta che attenderanno alla meditazione quotidiana per almeno un quarto d'ora; II) di cento giorni, in favore dei dirigenti e soci che indosseranno tutto il giorno il distintivo dell'organizzazione cui appartengono.

B) *Plenaria*, I) per gli assistenti e vice-assistenti centrali e diocesani, per i dirigenti e soci: al termine dei ss. esercizi e corsi di cultura, di propoganda e di adunanze diocesane o di plaga, purché tali convegni si chiudano con un'opportuna cerimonia religiosa con Messa e Comunione generale; II) per i dirigenti e propagandisti: due volte al mese, se svolgeranno e terranno istruzioni, adunanze in parrocchia e fuori, almeno due volte al mese, in favore degli ascritti all'Azione Cattolica; III) per i dirigenti e soci: 1° nel giorno dell'aggregazione o della rinnovazione della tessera; 2° una volta al mese; *a*) alla chiusura del ritiro mensile, se vi avranno preso parte; *b*) se, rispettivamente, per l'intero mese avranno atteso alla meditazione quotidiana almeno per un quarto d'ora, avranno frequentato la confessione settimanale, avranno ricevuto ogni giorno la Comunione, avranno frequentato regolarmente le adunanze della organizzazione alla quale appartengono; 3° nelle seguenti feste: S. Natale, Epifania, Pasqua, Ascensione, *Corpus Domini*, S. Cuore di Gesù, Pentecoste, Immacolata Concezione, Annunziazione, Assunzione, San Giuseppe sposo di Maria Vergine, San Pietro

Apostolo, San Francesco d'Assisi, Tutti i Santi, Ss. Patroni delle singole organizzazioni nazionali e S. Patrono di ciascuna associazione parrocchiale; 4° se prenderanno parte ai suffragi per le anime dei defunti assistenti, dirigenti e soci dell'Azione Cattolica. (1).

II.

Indulgenze per i pellegrinaggi al Volto Santo, a Lucca.

Beatissime Pater,

Hodiernus Archiepiscopus Lucanus, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit, occasione sacrorum sollemnium quae a die 3 mensis maii ad diem 30 mensis septembris currentis anni in ecclesia cathedrali celebrantur ob XXIII quinquagenarium a traslatione in civitatem Lucanam imaginis Domini nostri Iesu Christi Crucifixi, « il Volto Santo » vulgo nuncupatae, sequentes Indulgentias, memorato temporis spatio valituras: I. *Plenariam,* a christifidelibus confessis ac SS.ma Eucharistia refectis lucrandam, si praefatam ecclesiam ibique situm altare Domini nostri Iesu Christi Crucifixi visitaverint et ad mentem S. V. preces fuderint; 1. singulis feriis; sextis; 2. quoties ad eamdem ecclesiam turmatim peregrinati fuerint: II. *Partialem CCC Dierum,* saltem corde contrito acquirendam a fidelibus quoties praedictam visitationem peregerint et uti supra oraverint. Et Deus, etc.

Die 6 Maii 1932

Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro gratia iuxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

S. Luzio S. P. R.

P. R. S. Angeli Subs. (2).

(1) *Annotazioni.* — Non occorrono molte parole per comprendere la grande importanza che ha, specie nel momento presente, per la vita individuale e sociale, questa nuova generosità del Vicario di Gesù Cristo per l'Azione Cattolica presso tutti i popoli. A chi, di qualunque campo, si ostinava a misurar questo movimento di civiltà cristiana, che è ogni giorno di più imponente, del meschinissimo e falsissimo punto di vista politico, nel senso più gretto e più fazioso della parola, il documento mostra ancora una volta le sorgenti purissime e le purissime mète della più genuina, più intensiva, più integrale vita cristiana che l'Azione cattolica, come il Vicario di G. C. l'intende, come l'intesero sempre e la intendono quelli che la vissero, ebbe ed ha ed avrà come unico ideale e come unico segreto delle sue vittorie. Il miglior commento a questo documento ce lo dà proprio il S. Padre, nel mirabile discorso agli universitarii, che riportiamo in cronaca. Se la tirannia dello spazio non ci permette di dire tutto quello che il cuore, gonfio di commozione e di speranze, vorrebbe dire, ci si consenta di esprimere qui al Vicario di Gesù Cristo la più profonda gratitudine e la protesta di incondizionata ubbidienza da parte nostra e di tutti i nostri lettori, chierici e laici, di ogni paese, per i quali l'Azione Cattolica è dovere sacro ogni giorno più vivamente sentito, al bene individuale e sociale, ed è insieme scuola e palestra delle più delicate virtù religiose e civili. Col Vicario di Cristo, per la pace di Cristo nel regno di Cristo.

(2) Dalla « Rassegna Ecclesiastica Lucchese », maggio 1932, pag. 751.

Sacra Congregazione dei Sacramenti.[1]

Messa al Campo.

Beatissimo Padre,

L'Ordinario *Castrense* ed Ispettore Generale per l'Assistenza Religiosa all'O. N. B. prostrato al bacio del S. Piede, umilmente implora le seguenti facoltà e cioè:

1. Di poter dare la facoltà ai Cappellani dell'O. N. B. od a chi ne fa le veci, purchè abilitati ad ascoltare le confessioni nella propria Diocesi, di confessare i Balilla ed Avanguardisti e loro Superiori e di predicare *anche fuori della propria Diocesi,* previo avviso al Vescovo locale, se vi è l'opportunità di darlo.

2. Che quando i Reparti dell'O. N. B. sono accampati per più giorni, il Cappellano, per dare la possibilità almeno ai migliori fra i giovani di assistere alla S. Messa *anche nei giorni feriali,* e di accostarsi ai Sacramenti, *possa celebrare nel Campo, non all'aperto, ma in un luogo convenientemente riparato ed adibito esclusivamente a questo uso.*

« Ex audientia SS.mi diei 1 Septembris 1931: SS.mus D.nus « Noster Pius Papa XI audita relatione infrascripti Card. Praefecti « S. Congregationis de Sacramentis, attentis expositis; ad 1.um gra- « tiam indulget iuxta petita, dummodo sacerdotes nedum sint a pro- « priis Ordinariis probati ad Sacras Confessiones audiendas sed etiam « habeant bonum testimonium de moribus nec non idoneitatis ad « Ministerium exercendum pro iuvenibus, ut plurimum satis excultis, « sed non in re religiosa; monito, quatenus fieri possit, Ordinario Loci.

« Ad 2.um gratiam indulget iuxta petita, remota tamen quacum- « que scandali aut admirationis occasione et cauto praesertiam ne « SS. Mysteria irreverentiis aut irrisionibus exponantur.

« Praesentibus valituris ad triennium ».

F.tus ✠ M. Card. LEGA *Ep.us Tusculan. Praef.*

F.tus D. IORIO *Secretarius.*

(1) Togliamo questo importante rescritto dalla « Rassegna Eccl. Lucchese » (aprile 1932, pag. 730), e siamo sicuri che i nostri lettori se sapranno considerare e debitamente apprezzare le materne e delicate tenerezze della S. Chiesa per i figli suoi, e particolarmente per la gioventù, sapranno anche in pari tempo compenetrarsi delle sue cure soavissime per la riverenza altissima dovuta e alla gerarchia legittima e alla divina parola e, sopra ogni cosa, a Cristo Signore vivente nella SS.ma Eucaristia. Naturalmente il caso di cui al n. 2 non sarà frequente, perché non sarà difficile, con un po' di buona volontà, trovare una chiesa di campagna più o meno vicina all'accampamento. Comunque è chiaro che se è permesso celebrare, è anche permesso comunicarsi (can. 867, § 4, e 839); ma non conservare il SS.mo se non a norma del canone 1265 e seg. Ed è anche chiaro che tale S. Messa vale anche per soddisfare al precetto festivo, anche se quelli che vi partecipano, non entreranno tutti nel luogo ove si celebra, e saranno in luoghi adiacenti o fuori all'aperto; sempre che siano almeno moralmente presenti secondo la dottrina comune dei canonisti e dei moralisti.

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.[1]

Decretum. — *Della Pia Società « Catholica Unio ».* — Quanta laude digni sint qui ecclesiasticas vocationes adjuvant, pluribus insignibus documentis S. Sedis, praesertim nostris diebus datis, clarissime apparet. Qua in re, bene peculiariter de Ecclesia merentur qui vires suas impendunt ut rite instituantur sacerdotes orientales, qui ad dissidentes in Oriente fratres ad unitatem Ecclesiae reducendos destinati sunt. Jam pro juvenibus orientalibus nonnulla florent Seminaria, sive in Oriente, sive in Occidente, praesertim Romae; et iam satis patet quantum ipsa inserviant ad faciliorem reddendum dissidentium reditum in Christi ovile. Memoranda huc faciunt verba Summi Pontificis Leonis XIII, f. r., in Litteris Apostolicis « Orientalium dignitas »: « Maxime Nos tenet cura, ut condantur opportunioribus in Oriente locis seminaria, collegia, instituta omne genus, eaque prorsus ad juvenes incolas ipso ritu patrio formandos in suorum auxilia. Hoc propositum, in quo dici vix potest quanta religioni inhaereat spes, studiose Nos aggredi, prolixisque subsidiis provehere, affluente, ut confidimus, catholicorum ope, deliberatum habemus. Sacerdotum indigenarum operam, quippe et convenientius impensam et cupidius acceptam, multo futuram advenarum fructuosiorem, paulo fusius a Nobis monstratum in encyclicis litteris quas dedimus superiore anno de collegiis clericorum in Indiis Orientalibus constituendis ».

Cum vero inter instituta et societates quae pro reditu dissidentium quomodocumque adlaborant, pia Societas quae *Catholica Unio* nuncupatur, hunc finem praesertim sibi proposuerit, vocationes nempe ecclesiasticas pro Oriente fovendi et excolendi, ejus Praeses R. P. B. Marius Besson, Episcopus Lausannen., Geneven. et Friburgensis, preces Sacrae huic Congregationi obtulit, ut iste peculiaris finis Societatis *Catholica Unio* confirmaretur, et ipsa Societas novo publico documento a Sede Apostolica approbaretur.

Hisce precibus Sacra Congregatio annuendum esse censens, rem totam maturo examini subjecit in plenariis Comitiis, die 4 Julii 1930

(1) Togliamo il presente decreto dalla « Rivista Diocesana » di Genova, maggio 1932, pag. 125, e crediamo torni di particolare gradimento non solo agli Ecc.mi e Rev.mi Ordinarii, ma a quanti si interessano al movimento provvidenziale per il ritorno dei fratelli orientali da noi dissidenti. Noi non dimenticheremo mai il desiderio accorato di luce e di carità che leggemmo negli occhi di un giovane monaco di Patmos, lassù, sull'incantevole terrazza del *Monastirion* di S. Giovanni. Da poco tempo egli era tornato da Berlino, dove avea studiato teologia (naturalmente protestante) ed avea, diceva lui, perduta la fede, lui monaco che dovea nutrirla negli altri. Parlammo a lungo, discutemmo anche animatamente, e finalmente egli con una amarezza inesprimibile concluse: « Fortunati voi, *diotikoi* (occidentali), *papistikoi* (papisti), che quando tutto dovesse crollarvi intorno, avete una pietra su cui poggiarvi e mettervi in salvo! Lo stesso desiderio abbiamo trovato tra i figli delle campagne e ci pare che col volger degli anni dovrebbe essere aumentato. Diamo la nostra opera e la nostra preghiera... « *ut sint unum* » insieme con noi, loro che, in certo senso, sono sempre i figli primogeniti di S. Chiesa.

Civitate Vaticana habitis, et E.mi ac Rev.mi Patres, approbante Summo Pontifice Pio, Divina Providentia Pp. XI, statuerunt: « Proprium ac peculiarem finem piae Societatis *Catholica Unio* esse adlaborare pro fovendis, excolendis et utcumque adjuvandis ecclesiasticis vocationibus orientalium indigenarum, et providere necessitatibus Seminariorum ubi alumni orientales indigenae aluntur ac instituuntur, id imitando pro orientalibus, quod Pontificium Opus a S. Petro Apostolo prosequitur pro Latinis, juxta statuta ipsius Societatis *Catholica Unio*, quae approbationem nacta fuerunt mense Septembri anno 1924, nonnullis tantummodo immutatis ».

Eadem idcirco Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali praesenti decreto approbationem antea datam piae Societati *Catholica Unio* confirmat, ejus statuta, prout sequuntur, noviter aptata, servanda iubet, et indulgentias, die 18 Septembris 1924 concessas, renovat ad decennium. Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Statuta *Piae Societatis « Catholica Unio »*. — I. Pia Societas *Catholica Unio* eo praesertim ac peculiariter tendit ut cleri indigenae orientalis, cujuscumque ritus, rectam institutionem adjuvet ad efficacius adlaborandum pro reditu dissidentium ad unitatem Ecclesiae.

II. *Catholica Unio* hunc finem sequenti modo consequi studet:

a) Ardentes preces Deo fundendo ut iuvenes, praesertim indigenas orientales, ad sacerdotium vocare dignetur;

b) Preces et pia opera a fidelibus ad eundem finem postulando;

c) Vocationes ecclesiasticas adjuvando et potissimum Seminariorum pro Clero orientali indigena erectionem fovendo, eaque reditibus dotando et socios hortando ut largitiones et subsidia ad hoc comparent, sive stipem inter fideles colligendo, sive benefactoribus pie suadendo ut vel statutam pecuniae summam quotannis donent, vel quemdam e Seminariorum alumnis, ut aiunt, adoptent vel denique annuum redditum vulgo *borsa di studio* constituant, quo unus saltem ex alumnis in Seminariis perpetuo sustentetur ac instituatur.

III. *Catholicae Unionis* Praeses generalis nominatur a Sacra Congregatione pro Ecclesia Orientali, a cujus autoritate Societas omnino pendet; membra vero Consilii centralis eliguntur a Praeside generali, sed approbatione ipsius Sacrae Congregationis indigent.

IV. Sunt membra *Catholicae Unionis* omnes et singuli fideles qui Societati se inscribunt, sese obligando ad aliquas preces quotidie Deo fundendas ut bonos operarios in messem suam mittere dignetur, et ad obolum, quolibet modo ut supra, elargiendum.

V. Praeses generalis de stipe collecta quotannis rationem reddet Sacrae Congregationi pro Ecclesia Orientali, quae Summo Pontifici omnia aperiet, et collatis consiliis cum Pontificia Commissione pro Russia, eundem SS.mum Dominum rogabit de partitione juxta necessitates facienda.

VI. *Unionis Catholicae* sectiones, in regionibus, in quibus ipsa Unio usque adhuc non est jam fundata, ne constituantur inconsulto Ordinario, cujus arbitrio relinquitur hoc opus in suam dioecesim excipere, eique praesidem dioecesanum dare.

VII. Praesides dioecesani quotannis Consilio generali de stipe collecta rationem reddent.

VIII. Si quando *Catholica Unio* dissolvatur, res propriae ejus in possessionem transibunt Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, quae ea adhibebit secundum finem ipsius Societatis.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, die Epiphanae Domini a. 1931.

A. Card. SINCERO, *a Secretis.*

H. I. Cicognani, *Adsessor.*

ATTI DELLE CURIE MINORI[1]

Per la dignità ed il decoro del sacro culto nelle chiese ed oratorî di Roma.

Notificazione dell'E.mo Cardinale Vicario.

In seguito a risultanze emerse durante la Sacra Visita Apostolica S. Em. Rev.ma il Cardinale Marchetti Selvaggiani, Vicario Generale di Sua Santità, rende nota la seguente notificazione:

La dignità del culto e il decoro dei sacri templi, uno dei principali scopi della Visita Apostolica indetta per la diocesi di Roma, richiedono che senza indugio si ponga fine ad alcuni abusi, che si sono venuti man mano introducendo, e si ritorni alla perfetta osservanza delle leggi canoniche e liturgiche.

E pertanto, a tale scopo diamo le seguenti disposizioni:

1) Si curi la perfetta osservanza del canone 1268 e segg. del Codice di Diritto Canonico, circa la custodia e il culto della SS.ma Eucaristia. Sia l'altare in cui è riposto il SS.mo Sacramento l'altare maggiore o uno dei principali della chiesa: detto altare sia in modo specialissimo curato e per la pulizia, decoro primo dei sacri templi, e per la suppellettile, che deve essere la migliore che ciascuna chiesa possiede. Si abbia specialmente attenzione perché innanzi al tabernacolo arda interrottamente, giorno e notte, almeno una lampada ad olio o candela di cera di ape. Si collochino innanzi allo stesso altare banchi o sedie in numero sufficiente, affinché i fedeli siano attratti a pregare innanzi al Santissimo, e non vengano disturbati dal soverchio andare e venire e da inutili rumori.

2) L'uso prevalso in molte chiese di mettere a disposizione dei fedeli candele di cera, dette votive, da far ardere avanti a statue e sacre immagini (di cui peraltro molte in seguito alla Visita sono state o dovranno essere rimosse) su candelabri o sostegni dalle forme più

(1) Aderendo al desiderio ripetutamente espressoci anche da Ecc.mi Vescovi, riporteremo sotto questa rubrica quei documenti ufficiali, delle Curie locali e delle Curie di Religiosi, che ci parrà investano un problema di carattere generale e possano quindi servir come norma e orientamento. Esprimiamo pertanto la nostra gratitudine alle Rev.me Curie che già ci mandano il loro bollettino ufficiale, ben grati anche alle altre, diocesane o religiose, che ne seguiranno l'esempio.

diverse e bizzarre, dietro corrisposta di offerte da parte dei fedeli, è causa di vari e seri inconvenienti. Esso infatti facilmente può divenire o avere l'apparenza di superstizione, favorisce l'impressione che avvenga a fine di lucro, non contribuisce alla nettezza e al raccoglimento dei sacri templi, in cui il consumarsi contemporaneo di molte candele, spesso non di cera d'ape, imbratta il pavimento, affumica le pareti, ne rarefà l'aria.

Tale uso quindi deve cessare.

Siano pertanto rimossi da tutte le chiese, oratori pubblici e semipubblici, come pure da locali contigui od annessi, i suddetti candelabri o sostegni, anche se di qualche valore materiale o artistico. Parimenti è strettamente vietato vendere la cera nelle chiese e oratori, nelle sacrestie, all'ingresso delle chiese e oratori, come pure in luoghi adiacenti o comunque alla dipendenza del clero o dei religiosi che hanno cura della chiesa.

Il clero e i religiosi faranno comprendere ai fedeli i motivi di tale divieto da parte dell'Autorità ecclesiastica, e stimoleranno i fedeli stessi ad accorrere più numerosi ed il più spesso possibile ad ascoltare la Santa Messa e ad accostarsi alla santa Comunione, ricordando loro che una Messa bene ascoltata, una Comunione ricevuta con le dovute disposizioni valgono ad ottenere grazie e favori celesti più che migliaia di candele accese anche per lunghissima serie di giorni. I fedeli inoltre, seguendo antichissime e lodevoli tradizioni, siano esortati a dare elemosine per far celebrare Sante Messe e offrire candele di cera d'ape (secondo le prescrizioni liturgiche), candele che essi stessi acquisteranno altrove e che, lasciate in sacrestia, saranno fatte ardere sugli altari nelle funzioni liturgiche.

3) I fiori artificiali (di qualsiasi materia: stoffa, bronzo, ottone, ceramica, ecc.), sono interdetti. Essi debbono essere senz'altro rimossi dalle chiese ed oratori e dagli altari, né possono per qualsiasi ragione ivi essere collocati. Ad ornamento delle chiese o degli altari si possono usare, sobriamente, piante e fiori freschi, che tra noi abbondano tutto l'anno e che i fedeli possono essere esortati ad offrire alla chiesa.

4) Durante le sacre funzioni, come pure in occasione di matrimoni, prime Comunioni, ecc., è assolutamente vietato di prendere tanto nelle chiese, come in oratori, fotografie sia con luce magnesiaca, sia con apparecchi cinematografici, sia a posa.

* * *

Ingiunzione ai Rettori e Superiori delle chiese, oratori pubblici e semipubblici di curare la stretta osservanza delle summenzionate disposizioni, le quali tutte, *e in modo speciale quelle distinte dai numeri* 2, 3, 4, *andranno in vigore col 1° luglio prossimo.*

Siamo certi che i suddetti Rettori e Superiori coopereranno volentieri con Noi nell'interesse del decoro della casa di Dio e della integrità della Fede, dando anche in ciò chiaro esempio di ossequio agli ordini dell'Autorità ecclesiastica.

Se sfortunatamente qualcuno non ottemperasse alle summenzionate prescrizioni, si procederà con tutto il rigore della legge, non escluse, oltre le canoniche sanzioni, adeguate pene pecuniarie (1).

II.

Esami triennali dei sacerdoti novelli. (Dioc. di Lucca).

Decreto. — Con riferimento al Decreto 19 febbraio 1921 del Nostro Predecessore Mons. Arturo Marchi di f. m. circa l'esame da darsi annualmente dai nuovi sacerdoti per un triennio dopo l'ordinazione, ai sensi del canone 130 del Codice di Diritto Canonico, e allo scopo di meglio determinare alcune norme ivi contenute, disponiamo quanto appresso:

Le materie di esame sono così distribuite per ciascun anno:

Primo anno. — *Teologia Dogmatica*: De Fide; Quomodo concurrit voluntas et quomodo intellectus ad productionem actus fidei?; De uno et Trino.

Teologia morale: De actibus humanis; De Legibus; De Conscientia; De Peccatis; De Virtutibus.

S. Scrittura: Storia del Canone del Vecchio e Nuovo Testamento; Senso letterale e senso tipico della Scrittura; Origine e autorità della Volgata; Norme da osservarsi nella interpretazione della S. Scrittura; Inspirazione della medesima; Origine mosaica e autorità del Pentateuco; Storicità ed esegesi dei primi tre capitoli della Pentateuco; Origine del Salterio; Argomento ed autorità dei Salmi.

Diritto canonico: Notio et divisio Juris Canonici; Normae generales; De Personis.

S. Eloquenza: Come debba il sacerdote prepararsi ad esercitare il ministero della predicazione; Quale cura deve porre nella scelta dell'argomento che vuole trattare; Quale metodo deve tenere per svolgerlo bene?

Storia ecclesiastica: Origini della Chiesa, persecuzioni ed eresie principali (sec. I-VI).

(1) Bene, bene, bene. Debolezze ed abusi, né solo a Roma, andavano dolorosamente crescendo e radicandosi, e sempre con grave iattura, oltre che del decoro del culto, delle anime stesse. Il santo provvedimento avrà i suoi effetti salutari non a Roma soltanto, ma anche dove gli abusi fossero per disavventura, più e maggiori. Si cura dappertutto l'osservanza delle sacre cerimonie? dappertutto il canto liturgico? Dei buoni laici ci esprimono il desiderio di esser lasciati in pace (l'espressione è loro) durante la S. Messa; in pace cioè nella santa libertà di unirsi al Sacerdote celebrante e di seguirlo, o al più di essere aiutati a unirsi e seguirlo, senza essere disturbati da sermoni che durante la S. Messa son fuori di posto, e che cominciano dall'introito e forse prima, e finiscono dopo la S. Messa. E non sappiamo se e quanto sia conforme alla liturgia che per gli sposi si preparino genuflessorii: *a*) entro il presbiterio, *b*) con tanto di cuscini, *c*) e tanto di giardinetto o boschetto; né sappiamo se la benedizione solenne (con l'Ostensorio) possa proprio farsi *ad libitum rectoris ecclesiae*, e magari *monialis sacristae*; e tante altre cosine!...

Secondo anno. — *Teologia Dogmatica*: Exponantur argumenta a S. Thoma allata ad probandam Dei exsistentiam; De Deo Creante; De Deo elevante; De Verbo incarnato.

Teologia morale: De Praeceptis Decalogi et Ecclesiae; De Justitia et Jure.

S. Scrittura: Autenticità e integrità dei singoli Evangeli; Lingua e tempo in cui furono scritti; Destinazione e fine dei singoli Evangeli; Questione sinottica; Questione giovannea; Esegesi dei due primi capitoli di S. Matteo e di S. Luca; Convenienza degli Evangelisti nella narrazione della passione e resurrezione di Gesù; Autenticità, ordine e cronologia degli Atti degli Apostoli; Autorità storica.

Diritto canonico: De Rebus.

S. Eloquenza: Importanza e difficoltà di ben fare il catechismo ai fanciulli. Quale metodo deve seguirsi e quali doti si richiedono per esercitare con frutto questo ministero? Prepararsi a fare breve istruzione catechistica intorno ai Sacramenti della Penitenza e della SS. Eucaristia.

Storia ecclesiastica: Periodo delle invasioni barbariche, del feudalismo e delle lotte tra Chiesa e Impero (sec. VII-XIII).

Terzo anno. — *Teologia Dogmatica*: Quanam differentia intercedit inter doctrinam catholicam et erratam theoriam Photii relate ad processionem Spiritus Sancti? De Sacramenti in genere et in specie; De Novissimis.

Teologia Morale: De Sacramentis in genere et in specie; De Censuris.

Diritto Canonico: De Processibus et Poenis.

S. Scrittura: Le lettere di S. Paolo; Numero, ordine, argomento delle medesime; Avversari impugnati da S. Paolo; Esegesi delle lettere di S. Paolo e quelle di S. Pietro, di S. Giovanni, di S. Giacomo e di S. Giuda.

S. Eloquenza: Come deve farsi l'omelia pastorale sul Vangelo?; Quale metodo può seguirsi? Che deve particolarmente procurare il buon Parroco al riguardo?; Esercizio di una breve spiegazione dei Vangeli delle Domeniche dell'Avvento.

Storia ecclesiastica: Esilio di Avignone, scisma di Occidente, riforma protestante, rivoluzione francese e lotte e trionfi della Chiesa (sec. XIV-XX).

La Commissione esaminatrice, che sarà presieduta dal Nostro Vicario Generale, è composta dai Sigg. Professori di Scienze sacre e dal Rettore del Seminario. Segretario della medesima nominiamo il Rev.mo Can.co Bernardino Farnocchia.

Gli esami avranno luogo nella seconda quindicina di ottobre; per mezzo della *Rassegna Ecclesiastica* ne sarà fatto conoscere per tempo il giorno preciso. Tutti i sacerdoti obbligati dovranno presentarsi ai detti esami *sub poenis Nostro arbitrio inferendis*, e nessuno potrà esimersi da tale obbligo senza una grave causa e senza avere preventivamente ottenuto da Noi regolare dispensa. Amiamo peraltro credere che i nostri giovani sacerdoti, persuasi della necessità di continuare gli studi sacri per conservare, accrescere, perfezionare la scienza indispensabile al loro ministero, e per mantenere

vivo lo spirito ecclesiastico, non avranno bisogno di sprone e, lungi dal vedere in queste nostre disposizioni un onere gravoso loro imposto, vi riconosceranno piuttosto un aiuto provvidenziale per la felice attuazione di quel programma di vita sacerdotale che si sono tracciati fino dal giorno della loro Ordinazione.

Dato a Lucca il 7 marzo 1932.

✠ ANTONIO, *Arcivescovo* (1).

STUDI

I.

Per lo studio del diritto canonico.

La giurisprudenza forense.

1. Se, come abbiamo accennato, nello studio del vigente diritto canonico, e conseguentemente delle molteplici e complesse responsabilità *morali* che ne derivano, ha grande importanza la giurisprudenza che viene elaborando, con la altissima e specifica autorità onde è investita, la Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico; e quella ancor più vasta che vanno esplicando in via amministrativa le Congregazioni romane e gli stessi ufficii della Curia Romana e a sua volta le Curie minori, intese nel senso più largo della parola, una importanza e un carattere tutto particolare spetta alla giurisprudenza forense, a quella cioè che nel contrasto inevitabile che la realtà della vita cotidiana suscita tra l'ideale e il reale giuridico, e nel cozzo vivo di opposti interessi, i tribunali ecclesiastici, nei loro varii gradi, hanno la missione altissima e quasi divina di elaborare e di applicare. È qui veramente dove il diritto, nello sforzo continuo e nell'assillo potente che sospinge i giudici, cioè le coscienze più temprate a rettitudine pratica e salda, e le menti più lucide e più use a distinguere e *reddere cuique suum,* trova la più luminosa e la più rigorosa elaborazione.

2. Se la Commissione è costretta a veder le questioni da un punto di vista reale sì, ma assai vasto, anzi da un punto di vista universale, poiché la legge

(1) In qualche diocesi la materia è stata distribuita in quattro anni, e perfino in cinque. Ci parrebbe assai opportuno che nel programma figurasse ancora la patristica, la pastorale, l'ascetica, che a nostro modesto parere è di *assoluta* necessità, la liturgia e canto sacro, la catechetica o pedagogia catechistica e didattica, la pratica amministrativa, l'azione cattolica e cenni almeno di diritto ecclesiastico e di diritto civile vigente. Ci parrebbe anche opportuno suggerire per i varii capi una discreta ma sicura bibliografia; almeno come punto di riferimento. Chi ha seguito le nostre recensioni s'è forse già accorto che hanno esclusivamente questo scopo e s'ispirano a tale criterio.

essa interpreta sempre in quanto tale, cioè « ad bonum commune », tenendo quindi d'occhio la società intera e « communiter contingentia » senza badar troppo ai dettagli e ai casi particolari; se i dicasteri amministrativi, pur tendendo all'attuazione del diritto, s'ispirano principalmente alle esigenze pratiche del « bonum et aequum », e al bene spirituale delle anime, di quelle certe determinate anime in quelle certe determinate circostanze di tempo, di luogo, di persone, di interessi; i tribunali, i giudici hanno un miraggio che sembrerebbe più preciso, più limitato, più angusto: « quod iustum est », il diritto, il puro diritto: che non è il « summum ius », è ben altra cosa; ma non è altro che il diritto, oltre il quale essi non hanno potere. Di qui la necessità di più rigorosa indagine in diritto ed in fatto, e di più acuta analisi di principii e di elementi concreti, e di più lucide e più vigorose sintesi onde sorge la sentenza. Di qui la necessità del dibattito fra le due parti contrastanti; dibattito che, secondo noi, non ha, non può avere, specie nei nostri tribunali, il solo scopo di favorire l'interesse del cliente, cioè di una delle parti, ma ha e deve avere anche quello del trionfo della giustizia, che è insieme e l'interesse della società e l'interesse vero, di ordine superiore, di ambe le parti. Se così è, come è veramente, a nessuno sfugge la ricchezza mirabile del contributo che alla applicazione e alla evoluzione del diritto dànno, insieme ai giudici, gli stessi avvocati; i quali, costretti come sono, tra noi, a dare in iscritto e talora a stampa i loro lavori, non possono far grande affidamento sulle risorse d'effetto dell'arte oratoria, ma debbono studiarsi di proporre con la maggiore precisione e la più efficace lucidità le loro argomentazioni in diritto ed in fatto, le quali, non di rado, dànno ai giudici stessi ben gradito aiuto ed orientamento. Ma c'è una persona, tra i giudici e gli avvocati, alla quale il diritto deve andar debitore dei suoi più felici sviluppi: essa è il Promotore di Giustizia, e, per certe cause, il Difensore del Vincolo, ai quali se spetta la tutela del diritto, spetta anche il compito di penetrar di questo i significati più profondi e la più ampia portata. È per questo che i loro studii, e particolarmente quelli del Promotore di Giustizia, ci dànno spesso una luce insospettata nell'analisi di un istituto o di un punto di diritto. La sentenza che tiene il debito conto di tutti questi elementi, di questi contrasti, di questa illuminata e viva, talora appassionata, collaborazione, e debitamente li vagli, li armonizzi, li fonda in una solenne sanzione di diritto, rappresenta sempre un passo innanzi e in alto per la giurisprudenza e in generale per la scienza stessa del diritto.

Chi non sa che se il diritto romano ha trovato nel senso pratico del popolo quirite i germi fecondi, nella luminosa eleganza di Grecia la veste decorosa, e direi il cesello, ha trovato proprio nel foro i suoi sviluppi più sani e più ampi? Chi ha una certa dimestichezza con quella immensa miniera, se pur non sempre aurea, che è il *Theatrum Veritatis et Justitiae* del Card. De Luca, e delle varie sillogi di *Decisiones* della Sacra Romana Rota, non può non deplorare, e deplorare per sentimento di dovere e deplorare a voce alta e inequivocabile, che alla nostra giurisprudenza forense non si dia oggi dai più la dovuta importanza.

3. E intendiamo innanzi tutto parlare della giurisprudenza rotale. Abbiam già rilevato quale deplorevole ignoranza sia diffusa nel popolo, non solo degli indòtti, su questo storico ed altissimo tribunale che tanta importanza ebbe anche nella formazione del diritto italiano. Tra gli italiani non pochi pensano che esso sia stato istituito in seguito ai patti lateranensi, per giudicar le cause di nullità di matrimonio; e i più, anche fuori, non sospettano neppure che oltre alle cause matrimoniali il Tribunale della Sacra Romana Rota tratta di tutte le questioni di diritto, per esempio di credito, di eredità, di danni ecc.... in cui una delle parti o la cosa stessa in questione, reclamino il foro ecclesiastico: e che pertanto non poche questioni, le quali vengono avviate per una trattazione amministrativa, troverebbero sede più consona e più opportuna presso il tribunale della Sacra Romana Rota.

Non è nostro proposito tracciar qui la storia di tale storico Istituto, sebbene sarebbe questo e nostro vivo desiderio e cosa, più che utile, necessaria per comprendere quanto abbiamo accennato: ma l'indole e di questa rivista e di queste modestissime note non ci consentono che rapidi tocchi. Chi desidera di più si procuri l'opera del compianto Cerchiari (1); opera veramente pregevole, paziente, accurata, perfetta, alla quale il S. Padre Benedetto XV fu largo del suo augusto favore, che in quattro volumi descrive e documenta le origini e le vicende luminose dell'alto Tribunale, a cui dettero la loro opera illustre insigni giuristi.

4. E se fu vera iattura per la nostra scienza che questo potente organo di elaborazione giuridica fosse costretto a tacere col 20 settembre 1870, fu gloria dell'immortale Pontefice Pio X averlo ripristinato con la nota Constit. *Sapienti consilio* del 29 giugno 1908, e avergli dato ordinamento preciso con la « Lex propria » in pari data, e poi con le « Regulae servandae » promulgate il 26 ottobre 1910. Così il 15 marzo 1909, il Tribunale risorto a nuova vita, essendo Decano Mons. Lega, a cui il nostro Diritto deve tanta riconoscenza, pronunciava la prima sentenza, in una causa di diritto di patronato, essendo Ponente Guglielmo Sebastianelli, che parve troppo presto rapito da morte alle discipline canoniche.

E fu pensiero felice, anzi provvidenziale, quello di pubblicare le sentenze o decisioni tanto autorevoli.

Così, solo tre anni dopo, e cioè nel 1912, usciva il primo volume delle *Decisiones* date nel 1909, arricchito dall'illustre Decano Lega, poi Cardinale, di una prefazione, che è un elegante, lucido, sintetico studio sulla natura e l'origine delle anteriori decisioni e sulle collezioni delle medesime. L'anno successivo usciva il volume II, con le sentenze del 1910; e così successivamente gli altri. Le sentenze del 1914 uscirono solo nel 1922, a distanza di *otto anni*; poi nel 1924 quelle del 1915 a distanza di nove; l'ultimo volume, edito nel 1930, ha le sentenze del 1922: è desiderio vivissimo degli studiosi di diritto che presto si pubblichino altri volumi, tanto da ricondurci alla proporzione dei primi quanto all'interstizio tra la data delle sentenze e quella del rispettivo volume.

(1) Emm. Cerchiari, *Capellani Papae et Apostolicae Sedis... seu Sacra Romana Rota, ab origine ad diem 20 sept. 7918.* Romae, 1921.

Ed è sentita anche la necessità di una ristampa dei primi volumi che sono da tempo esauriti. Quando l'animo dello studioso s'indugia calmo su queste sentenze, mirabili sempre per lucidità serena, per obiettiva dirittura, per ampiezza di vedute, per aderenza vigile agli aspetti più delicati della vita, e tutto questo per un'ampiezza di territorio che fascia tutta quanta la terra come la giustizia di Dio, come le braccia della Croce, come il cuore della Madre Santa, la Chiesa; e tutto questo in una varietà di popoli e di climi e di sfumature etniche e storiche che gareggia con le stelle del cielo, allora l'animo dello studioso sente tutta la sublime bellezza, ma insieme tutta la perenne modernità e la vitalità inesauribile del Diritto, ed in particolare del *nostro* Diritto.

Mi domandava, or non è molto, un nostro abbonato, quale volume delle decisioni rotali avrebbe potuto scegliere, come il più comprensivo. Ma è facile capire che sarebbe imbarazzante assai dare a tale domanda una risposta seria. Per quanto simili le fattispecie che sfilano dinanzi al tribunale, sarebbe errore assai grave crederle identiche in tutto e per tutto: errore per lo studioso puro, errore per l'avvocato, errore, la notiamo perché non lo si dimentichi, errore soprattutto per i giudici: e quand'anche sembrassero tali, ci sarebbe sempre grande varietà almeno negli elementi di prova; e il punto di vista di un giudice che comprende la propria responsabilità non sarà proprio sempre anzi non potrà essere mai assolutamente identico a quello di un altro giudice; assolutamente, diciamo, cioè fin nei minimi dettagli. Altrimenti il giudicare non sarebbe quell'arte difficile che è veramente, e le sentenze sarebbero qualche cosa come il *cachet* per tutti i dolori, e ad applicarle basterebbe non dico anche il cancelliere, ma il semplice usciere del tribunale. Anche questo sentivamo il bisogno di dire apertamente, perché, pur riconoscendo la sua importanza all'*auctoritas rerum similiter indicatarum*, che in America come in Inghilterra è ancora tra le fonti principali del diritto positivo, siamo convinti che il giudice non sia il cieco seguace (*intellectual slave*) dei predecessori, che possa adagiarsi sur un troppo comodo *stare decisis*, ma che debba invece sforzarsi incessantemente di applicare i principii immutabili della giustizia alla realtà troppo mutevole delle umane contingenze. E ciò non perché il Diritto in se stesso sia qualche cosa di relativo e di mutevole, ma perché è sommamente mutevole il substrato in cui il Diritto si afferma e trova la sua sanzione. Per questo le sentenze rotali sono per noi una inesauribile miniera; non perché ci diano la soluzione bell'e fatta del caso che ci interessa, ma perché ci danno largo campo di esperienze e ci orientano per le vie più sicure nella elaborazione e della applicazione del diritto. Per questo, inoltre, vediamo con dolore che, specie in questi ultimi anni, la grandissima maggioranza delle cause trattate in Rota sian cause matrimoniali, mentre il diritto matrimoniale non è che una parte, e non certo la maggiore, del diritto canonico, e quindi assai più ampio e molteplice dovrebbe essere il lavoro di questo Sacro Tribunale.

5. Chi poi pensasse che nei volumi delle decisioni si conchiude tutto o il migliore lavoro giuridico del Tribunale di appello della Sacra Romana Rota andrebbe assai lungi dal vero. Molte cause si esauriscono in altri modi, nei

quali non ha luogo una vera e propria sentenza, ma soltanto un decreto, il quale, non di rado, scientificamente, ha una importanza anche maggiore della sentenza, inquanto tocca, lumeggia, definisce un punto vitale del diritto; alle volte non si tratta di una vera e propria causa da definirsi in Rota, ma della reiezione di libello presso un tribunale inferiore, o di un semplice incidente; e in ogni caso il pronunziato di giudici e di giuristi così eminenti porta luce nuova a delicate e discusse questioni di diritto. Ma di tutto questo nulla appare nel volume delle decisioni rotali; tutto rimane chiuso negli archivii, tesoro nascosto, mentre potrebbe esser messo in circolazione, denaro sonante, specie in tempi di tanta... carestia!

Quello che si è osservato sulla Sacra Romana Rota, vale anche, con le debite proporzioni, per i tribunali inferiori, tanto diocesani o di prima istanza, quanto per quelli di seconda istanza. Veramente qui ci sarebbe ancor molto da fare, e non spetta a noi rilevare le necessità che reclama, salve le debite eccezioni, la organizzazione attuale dei tribunali ecclesiastici in Italia e fuori. Noi siamo sicuri che tali necessità sono sentite dai Superiori, sempre vigili per la retta amministrazione della giustizia, e che essi non mancheranno di provvedere ad un più preciso assetto organico di questi tribunali e forse, ove occorra, ad un logico coordinamento coi dicasteri superiori. A noi basta qui rilevare che da non pochi tribunali diocesani e metropolitani son pervenute a nostra conoscenza sentenze che sono un vero gioiello e per sapienza giuridica, e per precisione di concetti e di termini, e per equilibrio sano ed illuminato. E proprio mentre scriviamo ci perviene da una diocesi dell'Italia Meridionale un documento che rivela tutti questi pregi in modo quasi perfetto. Or è un vero peccato che intelligenze così elette, competenze così rare, non diano alla nostra scienza il contributo che potrebbero e, aggiungiamo, dovrebbero dare. Ed è un vero peccato che il raro contributo che dànno, rimanga nascosto a chi, conoscendolo, potrebbe trarne vantaggio forse impensato. Una volta riordinati e riorganizzati questi tribunali inferiori, vengono a ricostituirsi altrettanti cenacoli e focolai di diritto, tanto canonico che civile, ché per noi non possono andar disgiunti, specialmente in chi deve amministrare o difendere la giustizia; focolai minori, ma sempre di grande importanza per la scienza e la elaborazione del diritto. La quale, se ben ci apponiamo, non può astrarsi dalla realtà della vita, da cui nasce, e in funzione della quale ha la sua giustificazione; né può esaurirsi nella dottrinale formulazione di principii, quale ci viene sia pure dalle migliori opere giuridiche; né può arrestarsi, occorre ripeterlo, alla codificazione; ma sale, incessantemente, verso la Giustizia Ideale, che è poi la sola Giustizia Reale, Sostanziale; e tale ascensione è, per noi cristiani, sublime, cotidiana, doverosa, perché impostaci dal Maestro Divino, allorché comandò categoricamente, come forse non mai: *Estote ergo perfecti, sicut et Pater vester coelestis perfectus est!* (1).

S. Romani
Prof. nel Pont. Inst. Utriusque Juris.

(1) Matt., 5, 48.

II.

La comunione agli infermi non digiuni.[1]

Oltre la suddetta ragione, basata sulla conformità col diritto anteriore, per provare che il § 2 del canone 858 deve interpretarsi strettamente e non largamente, si potrebbe addurre anche un'altra, d'indole più generale, basata sulla natura stessa della disposizione contenuta in tale paragrafo. Cioè, essendo quello di non comunicarsi se non digiuni un obbligo grave imposto per legge generale, la dispensa da esso riveste il carattere di una vera e propria eccezione alla legge medesima e cade perciò sotto il dispositivo del canone 19 che dice doversi interpretare strettamente tutte le leggi che formano eccezione di altre: « *Leges quae... exceptionem a lege coninent, strictae subsunt interpretationi* » (2).

È vero che il Vermeersch (3) non ammette che si diano nel Codice leggi che sono eccezioni di altri canoni. « *Exceptio* enim *in lege contenta*, — egli dice — non est *exceptio a lege*, sed modus legis, isque eadem boni communis consideratione imperatus ita ut eidem interpretationi sit obnoxius. Cum ergo Codex sit per modum unius legis promulgatus, cum vera lex posterior et prior in eo exsistere nequeat (cfr. Veruz, *Ius Decr.* I, 263), regula de stricta interpretatione exceptionis nullam veram in ipso Codice applicationem reperit » (4); ma checché si dica di tale opinione rispetto agli altri canoni (5), ci sembra fuori dubbio che non può assolutamente ammettersi nel caso di cui trattiamo, riguardo cioè al § 2 del canone 858, essendo evidentemente una deroga al prin-

(1) Continuazione, vedi fasc. prec. pag. 176 ss.

2) L'articolista di cui alla nota 1 della prima puntata di questo nostro studio, che pur riconoscendo che « parecchi autori, per non dire tutti quanti, affermano doversi il canone 858, 2 interpretarsi strettamente », tiene, come vedremo, il contrario, ammette che « vi è il canone 19 che potrebbe presentare qualche difficoltà », elimina però e scioglie, o meglio crede di eliminare e sciogliere, tale difficoltà col dire « che il Codice, nei titoli preliminari, in genere intende legiferare di ciò che avviene fuori di esso: così nei Rescritti, nei Privilegi, nelle Dispense, nella consuetudine e *anche nella legge* » (sic!).

(3) Seguito poi da Cappello, *Summa J. C.*, I, n. 86, che dice: « Leges *quae exceptionem a lege continent* illae intelligendae sunt, quae, extra Codicem, onus *immediate* imponunt. Dicimus *extra Codicem*, quia exceptio *in lege* contenta non est idem ac exceptio *a lege*: illa enim est modus legis isque eadem boni communis consideratione imperatus. Cum igitur Codex sit per modum unius legis promulgatus ac propterea lex posterior et prior in eo exsistere nequeat, regula de stricta interpretatione exceptionis nullam reperit veram applicationem in Codice ».

(4) Vermeersch-Creusen, *Epit. J. C.*, I[3], n. 98, 3.

(5) Noi siamo d'avviso che tale teoria non può sostenersi. Se di più articoli di una stessa legge, che sono quindi formalmente più leggi, alcuni derogano altri più generali, non sono essi vere *exceptiones a lege*? Non vediamo perchè non si debbano aver come tali!

cipio stabilito dal § 1 dello stesso canone e quindi una vera e propria eccezione di esso.

Né si può dire, secondo noi, che nel Codice non si da *in alcun modo* « vera lex posterior et prior » (1). Esso infatti non può considerarsi del tutto, a tutti gli effetti, come una sola legge, essendo veramente e propriamente un corpo di leggi, un complesso di più leggi date in diversi tempi e messe ora insieme sotto nuova forma: il Codice contiene tutta la legislazione ecclesiastica, riveduta, corretta, coordinata, completata, alleggerita, o, come si suol dire oggi in una parola, *codificata*. Le leggi pertanto in esso riportate, e che già esistevano, non possono ritenersi e considerarsi come del tutto nuove, come date ora per la prima volta; ma devono prendersi sotto lo stesso aspetto di prima, come aventi lo stesso carattere e le stesse relazioni che avevano prima della promulgazione del Codice, molto più che tali leggi continuano ad avere, come dicemmo, la stessa forza ed estensione, lo stesso valore e lo stesso senso che avevano fuori del Codice, giusta i numeri 2-4 del canone 6.

Se dunque qualcuna delle disposizioni o leggi anteriori al Codice ed ora riportata e contenuta in esso, costituiva una deroga od eccezione di un'altra parimenti allora vigente ed ora ivi pure inserita, non cessa di esser tale pel semplice fatto che si trova nel Codice, non perde questa qualità di eccezione, di deroga, per la ragione che è stata riportata tra i canoni della nuova collezione, ma naturalmente, conserva tale carattere anche nel diritto vigente.

Laonde, siccome il disposto del § 2 del canone 858 certamente costituiva nel diritto anteriore, una deroga ed eccezione alla legge che è ora riportata nel § 1 dello stesso canone e che prescriveva il digiuno naturale come condizione per potersi comunicare, non ha perduto questa sua qualità, questo suo carattere, per essere stato inserito nel Codice e riportato nel diritto vigente. Per conseguenza tale dispositivo si deve continuare a ritenerlo e considerarlo anche oggi, sotto il regime del Codice, come eccezione, come deroga di una legge generale, e quindi interpretarlo strettamente.

E così risulta chiaro, ci pare, che il § 2 del canone 858, di cui parliamo, siccome vera eccezione di un'altra legge, deve interpretarsi non già largamente ma bensì strettamente. Conclusione questa che, del resto, ammette anche lo stesso Vermeersch (2). Infatti parlando del canone 19, dopo aver detto che « *regula de stricta interpretatione exceptionis nullam veram in ipso Codice*

(1) Che nel Codice, come in ogni altra collezione autentica di leggi, non ci sia e non ci possa essere legge *posterior* e *anterior* che si oppongono completamente e perciò si escludono a vicenda, è evidente, chè ciò sarebbe assurdo; ma che non ci possano essere e che non ci siano di fatto, *lex posterior et anterior* che si oppongono soltanto parzialmente, che cioè paragonate insieme si hanno come eccezione e regola, che la *posterior* sia perciò deroga dell'*anterior*, lo neghiamo in modo assoluto. Nè il luogo del Veruz, citato dal Vermeersch, come a conferma della sua opinione, ci sorprende; poichè l'esimio canonista al luogo citato, parla evidentemente, come risulta dal contesto, di contrarietà totale, e non già parziale come è appunto quella che esiste tra la regola e la sua eccezione.

(2) Seguito anche in questo da Cappello, *De Sacramentis*, I², n. 506, 2.

applicationem reperit », venendo a trattare del canone di cui ci occupiamo, scrive: « *canon iste, cum gravi legi deroget, secundum proprietatem verborum est interpretandus* » (1).

All'effetto però di cui si tratta nel caso, per stabilire cioè *quali infermi* sono dispensati *ipso iure* dal digiuno eucaristico, ci sembra del tutto inutile insistere su questo punto: se cioè il dispositivo del canone 858, § 2, per quanto riguarda le parole che determinano il soggetto cui la grazia ivi contenuto si concede, debba interpretarsi in senso largo o stretto; e ciò perché non ci sembra sia il caso di ricorrere a simili interpretazioni.

Abbiamo già detto infatti, che nell'interpretare le leggi canoniche, prima e sopra tutto si deve attendere e considerare il *senso proprio* delle parole usate dal legislatore per manifestare la sua mente; perciò ove questo risulti del tutto chiaro, ove le parole della legge così prese ed intese, manifestino chiaramente la volontà del legislatore, indichino cioè in modo indubitabile ed inequivocabile quel che l'autore della legge vuol dire, imporre o permettere, non c'è naturalmente nessun luogo ad interpretazioni larghe o strette. Molto meno ancora vi è luogo di ricorrere a tali interpretazioni per redigere la legge, per manifestare il suo animo, non si presta assolutamente ad essere ristretto od ampliato, quando cioè tali parole non si possono pigliare che in uno ed unico senso. In questi casi l'uso dell'interpretazione o stretta o larga, il restringere cioè o estendere il senso proprio delle parole, significherebbe andar contro la mente espressa del legislatore, e quindi oltrepassare il compito di semplice interprete e sostituirsi allo stesso legislatore, dando delle leggi nuove col pretesto d'interpretare delle già esistenti.

E questo è proprio il caso nostro. Il Sommo Pontefice, volendo in qualche modo accedere alle istanze rivoltegli, affine di rendere possibile agli ammalati la comunione relativamente frequente, permise loro di potersi comunicare senza osservare il prescritto digiuno naturale. Questa dispensa dal digiuno eucaristico concessa a tale scopo dallo stesso diritto, non è data già a tutti indistintamente gli ammalati, ma soltanto ad alcuni determinati che il legislatore indica e specifica con queste parole già note: « *... qui... vel decumbunt vel, quamvis gravi morbo correpti..., nihilominus in lecto decumbere non possunt, aut ex eo aliquibus horis diei surgere queunt...* ».

Tali parole, scelte ed usate dal legislatore come meglio rispondenti alla sua mente e quindi come le più adatte ad esprimere e manifestare esatta-

(1) VERMEERSCH-CREUSEN, *Epit. I. C.*, II³, n. 124. Cfr. pure VERMEERSCH, *Theol. mor.*, III, n. 396. Non è questo il solo caso ove il ch. autore si allontana dal principio stabilito nell'interpretare il can. 19. Infatti trattando del canone 506, § 2, 3, dice che per esso « *derogatur* canone 171 qui statuit... » e poi applica a questa disposizione « notum principium quod *exceptio a regula stricte est interpretanda* ». *Epit. I. C.*, I³, n. 579, in fine.

Del resto l'opinione del VERMEERSCH riguardante il canone 19, che cioè non debba applicarsi o riferirsi al Codice la norma di interpretare strettamente l'eccezione, è relativamente recente; chè prima, nel 1923, aveva interpretato altrimenti questo canone, allora ammetteva e le eccezioni del Codice e l'applicazione ad esso anche dell'ultima parte del canone 13. Cfr. *Periodica*, XI, p. (8) ss.

mente la sua volontà, non hanno che uno ed unico senso proprio, non possono prendersi, senza stiracchiamenti, che in uno ed unico significato, e perciò non si prestano ad interpretazioni strette o larghe. L'autore della legge poteva bensì, com'è noto, usare anche le surriferite parole in un significato improprio, in un senso più largo o più stretto del proprio, e perciò comprendervi od escludervi coloro che, in forza del significato proprio di esse ne sono esclusi o vi sono compresi: poteva bensì, il legislatore, come lo può ancora, disporre o far sì che a tali parole della legge si dia un senso e significato più ampio o più stretto di quello che hanno ed importano da sé stesse, ma all'interprete privato, all'espositore delle leggi ciò non è assolutamente permesso, ed il perché è evidente. E siccome non consta punto che il legislatore abbia usato o comunque disposto che si prendano le suddette parole del canone 858, § 2, in senso diverso dal proprio, ne segue che, salva naturalmente l'autorità di coloro che sono competenti a restringerne o estenderne il senso per mezzo di interpretazioni autentiche estensive o restrittive, a nessuno è lecito di limitare od ampliare il loro significato proprio, ma devono da tutti prendersi ed intendersi come suonano.

Ogni interpretazione pertanto delle parole che indicano a quali infermi è concessa la facoltà di comunicarsi non digiuni, — tranne naturalmente l'autentica di cui sopra — che importi la benché minima estensione di significato, abbia chiunque per autore, deve ritenersi senz'altro come contraria alla mente del legislatore, come assolutamente arbitraria e quindi insostenibile (1).

Così interpretata la parte della legge di cui trattiamo, lasciata cioè da parte, ché non ha luogo, l'interpretazione larga e stretta, e atteso solo, oggettivamente e senza preconcetti, il significato proprio e naturale delle parole, *prout littera sonat,* esse non lasciano alcun dubbio sulla natura o specie della malattia richiesta perché si possa godere della dispensa dal digiuno eucaristico concessa dal Codice né perciò sulla qualità o categoria degli infermi che son autorizzati ad usufruirne.

Chiunque infatti volesse non diciamo considerare, ma semplicemente scorrere il testo della legge come risulta dal § 2 del canone 858 integrato dalla dichiarazione della Sacra Congregazione del 6 marzo 1907, e come è stato da noi riportato al principio di questo studio, si convincerebbe immantinente che, come abbiamo già accennato a suo luogo, il legislatore ivi non parla che di tre sole specie d'infermità, di quelle cioè che: o costringono l'ammalato a decumbere; o pur essendo gravi, gli impediscano di star a letto; o quantunque gravi e lo costringono a decumbere, gli permettono di alzarsi per qualche ora al giorno. Tre dunque, e tre solamente sono le categorie d'infermi compresi in tale legge e che perciò godono il favore in essa concesso:

(1) E ciò anche quando tale interpretazione si fondasse sul fine della legge in parola, poichè al fine si può e si deve ricorrere allora solamente quando «*propria verborum significatio in textu et contextu considerata dubia et obscura manscrit*» (canone 18), il che, come risulta dal sopra esposto, non si verifica nel caso nostro. Perciò male a proposito l'articolista summenzionato, ricorre, come vedremo, al fine della legge contenuta nel canone di cui trattiamo, per concludere che esso debba interpretarsi largamente.

a) i costretti a stare continuamente in letto; *b*) coloro che, affetti da malattia grave, son impossibilitati a stare in letto e perciò costretti a passare i giorni e le notti sopra una poltrona, come gli asmatici, i cardiaci ed altri colpiti da simili fastidiose e moleste infermità; *c*) coloro che affetti da malattia grave che li costringe a star in letto, nondimeno possono alzarsi per qualche ora al giorno.

Gli ammalati adunque che si trovano in una delle tre suddette categorie o condizioni, sono dispensati *ipso iure*, secondo la disciplina vigente, dal digiuno eucaristico, e perciò stesso autorizzati a comunicarsi senza osservare il digiuno naturale prescritto per legge generale, purché concorrano gli altri requisiti a ciò dal legislatore stesso voluti e stabiliti e che illustreremo in seguito. Chi poi non è affetto da nessuna delle malattie suddette, chi non si trova in alcuna delle condizioni o categorie di infermi suindicate, è senza alcun dubbio, semplicemente ed assolutamente escluso dalla concessione o favore in parola, al pari di coloro che non sono infermi per niente perché non colpiti da una infermità propriamente detta.

Laonde tutti quelli che, pur essendo affetti da qualsiasi malattia, non hanno bisogno, cioè non son costretti dalla loro stessa infermità, a star continuamente, o almeno abitualmente nel senso sopra esposto, in letto, e perciò stanno alzati per tutta la giornata o per più ore al giorno, o per alcuni giorni stanno in letto e per alcune stanno alzati senza essere impediti di stare in letto, costoro, diciamo, quantunque forse la stessa «malattia renda loro difficile l'osservanza del digiuno naturale», al pari di quelli che pur godendo buona salute, son costretti all'immobilità e forse anche a star coricati (1), non son dispensati, in forza del canone 858, § 2, dal digiuno eucaristico. In breve: coloro che pur essendo malati, non stanno abitualmente in letto o, se impediti dalla stessa malattia di stare in letto, almeno sopra una poltrona ecc. e perciò accudiscono, anche limitatamente, alle loro occupazioni, come gli affetti da arteriosclerosi, diabete, cancro, tisi ecc. qualunque sia lo stato, la condizione, la gravezza, la molestia, gli effetti della malattia, non possono far uso dell'indulto, della concessione in parola. Cosicché anche costoro, al pari dei sani, atteso il solo diritto comune vigente, non possono comunicarsi senza osservare il digiuno naturale dalla mezzanotte, a norma del § 1 dello stesso canone 858.

(*Continua*).

P. Agostino M. Darmanin, O. P.
Professore di Diritto Can. all'«Angelicum».

(1) Per godere della dispensa dal digiuno eucaristico bisogna, come dicemmo, esser infermo, cioè di cattiva salute, e trovarsi costretto a star coricato nel senso sopra esposto. Perciò ne sono esclusi non solo coloro che son bensì infermi, ma che stanno abitualmente alzati, ma coloro altresì che, pur essendo costretti a star in letto, godono buona salute, non sono infermi. Quest'ultimi sono quelli, per esempio, che sono in procinto di farsi operare o che han subìto già qualche operazione chirurgica per un male che non altera la salute, che non importa infermità alcuna.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice.

Ai Granatieri.

* Caratteristicamente espressiva e commovente la visita dei *Granatieri* in congedo al S. Padre il 24 maggio scorso. Alla imponente assemblea il S. Padre con mirabile semplicità tracciava una storia gloriosa e un sublime programma di fedeltà, di disciplina e di valore quale si addice a soldati cristiani, consapevoli dei doveri verso la Religione e verso la Patria.

Perché il nome di cristiano «è un nome che esige anch'esso fedeltà, disciplina, valore; esige anche esso una fedeltà incrollabile, una disciplina non precisamente ferrea, come tra poco avrebbe spiegato, un valore a tutta prova: questo nome è quello glorioso, grande di una grandezza divina: il nome di cristiano. e voi siete tutti cristiani — diceva con vibrato accenno Sua Santità (*applausi fragorosi*). Cristiani come i padri vostri lo erano e vi hanno insegnato apprendendovi la fedeltà, la disciplina, il valore alla nostra santa religione; cristiani come voi volete che siano i vostri figli, ai quali darete in eredità tutta la somma, tutta la preziosità dei vostri nobili sentimenti. Voi dovete dunque rendere lo stesso onore, gli stessi onori al glorioso nome vostro di cristiani.

E anzitutto — spiegava l'Augusto Pontefice — la fedeltà: fedeltà alla religione, alla fede dei padri che a questa fede hanno educati i loro figli e che ora riposano all'ombra della croce, e ricevono il figliale tributo di preghiere, alla luce appunto della fede. Fedeltà agli impegni cristiani, alle promesse fatte nel Santo Battesimo, alle promesse della Prima Comunione, in quel giorno memorando, in quelle ore indimenticabili di candore, di elevazione, di paradiso.

Ed è ancora un nome di disciplina; ma la disciplina cristiana non è, per verità, una ferrea disciplina: essa è disciplina fatta di bontà, di buona volontà, di amore filiale perché è la disciplina che si deve ad un Padre, ad una Madre che non hanno pari, al Padre nostro che è nei Cieli, (*vibranti applausi*) a Dio e alla Madre che è la Santa Madre Chiesa. È la disciplina cristiana che consiste nell'osservare tutti gli ordini, tutti i regolamenti (e i Granatieri sanno bene che cosa sono i regolamenti), tutti i comandi, tutte le leggi, tutti i precetti di Dio e della Chiesa. Dentro queste linee di obbedienza filiale deve marciare — è la vera parola — anche tutta la vita cristiana ed allora il cammino è buono e meriterà tutte le benedizioni del Padre Celeste e della Madre Santa, la Chiesa. In una parola: disciplina filiale, sempre, nel compimento di tutti i doveri cristiani, di tutte le leggi di Dio e della Chiesa.

E finalmente il valore, anche qui il valore cristiano e a tutta prova. Perché — ben lo ricorderanno quei dilettissimi figli — anche la vita cristiana ha bisogno di valore. Essa è — secondo un detto della Sacra Scrittura — una Milizia; e tutti militiamo sotto le bandiere di Dio, al cenno di

Dio, supremo Signore. In quella santa Milizia le prove non mancano, non possono mancare, perché sono molti quelli che s'incaricano di mettere alla prova.

Agli Universitari cattolici.

* Né possiamo non riferire ampiamente l'elevato discorso che il S. Padre tenne agli Universitari dell'Azione Cattolica nella udienza del 15 giugno. Troppo importante, troppo urgente è l'argomento e c'è ancora da superar equivoci, incomprensioni, indifferenze, perché la parola del Vicario di Gesù Cristo possa contenersi entro le file della nostra cara gioventù universitaria. Essa va meditata e fatta programma di vita da ogni sacerdote, da ogni cattolico, dai migliori cittadini; essa per noi è il commento più lucido e più autorevole al documento più sopra riportato circa le indulgenze concesse agli iscritti all'Azione Cattolica.

Accolto, al suo apparire, da vibranti applausi e da grida di « Viva il Papa », Sua Santità dava dapprima a tutti la mano a baciare e poi si assideva in trono, soffermandosi poi a guardare le fotografie dei rinnovati locali che Gli venivano presentate.

Quindi si degnava rivolgere ai giovani alcune parole di paterna benevolenza. Esprimeva innanzi tutto la gioia del Suo cuore per essere in mezzo a figli così cari, che avevano voluto venire a trovare, anzi a ritrovare, il Padre prima della chiusura del loro anno accademico, per riceverne la benedizione finale, così come già avevano ricevuto la Sua benedizione iniziale.

Irradiare il bene. — Aveva letto Sua Santità l'indirizzo col quale il loro e Suo caro presidente li ha presentati, ed aveva anche letto l'elenco delle loro attività in questi mesi di studio universitario e di universitarie attività, varie, belle e sante: attività religiose, interne ed esterne, attività caritatevoli, organizzative, assistenziali e goliardiche, sì, perché anche quelle sono attività che vi appartengono. E l'Augusto Pontefice si rallegrava per tutta questa messe, messe e semina ad un tempo, con la quale essi avevano fatto del bene a loro stessi, non solo, ma anche a tutti quelli che erano venuti in contatto con loro.

Questo è quello che di più bello c'è negli appartenenti all'Azione Cattolica: essere dei centri irradiatori di attività e di azioni benefiche, essere dei centri radioattivi della più bella e sublime radioattività. Al principio dell'anno il Papa aveva dato una benedizione auspicante di studio e pietà, scienza e santità, perché è sempre necessario, continuava il Santo Padre, che la pietà si accresca con la scienza affinché questa non abbia a degenerare, come d'altra parte, sempre è necessario che la scienza si affianchi alla pietà per renderla tanto più illuminata e cosciente, quanto più benefica ed efficace.

Sua Santità passava quindi a domandarsi quale benedizione avrebbe ora dovuto impartire; e diceva che la benedizione per essi che si accingono a partire per i luoghi dai quali erano venuti, centri patrii e domestici, sarebbe stata una benedizione di apostolato.

Che cosa avevano essi fatto con la loro attività di Azione Cattolica che ha accompagnato i loro studi? Anche dell'apostolato, e lo aveva visto nella relazione del loro lavoro; ma più che

altro essi si sono venuti preparando all'apostolato. Infatti rimane sempre questa la prima necessità: necessità incessante anche per i Vescovi e i Sacerdoti, di formarsi, di confermarsi sempre più per poter, poi, riformare gli altri. Necessità, dunque, assoluta, indispensabile di arricchirsi sempre maggiormente: e così si trova chi deve dare qualcosa agli altri, altrimenti viene un momento in cui non c'è più nulla e questo momento viene presto se non si accrescono le provvigioni, se non le si tengono ben munite di intelligenza e di pietà.

La formazione individuale. — Il primo compito dell'Azione Cattolica e di tutti quelli che ad essa si applicano è quello di formarsi, di mantenersi in forma, di arricchirsi per poter dare e poter cooperare con l'Apostolato Gerarchico.

Ora quei cari giovani — continuava il Santo Padre — rientreranno in molti posti ove non troveranno il richiamo quotidiano ai loro studi, anzi troveranno il meritato riposo perché anche la zona dell'intelligenza, come si dice, ha bisogno di riposare. Ma ecco perciò l'occasione di esercitare un poco di apostolato. E quante opportunità si presenteranno! essi già ne conoscono alcune, poiché conoscono l'ambiente nel quale si trovano. Il giovane universitario che torna alla famiglia, al paese, alla città, è istintivamente guardato da tutti, non così come si guarda a chicchessia. L'universitario è come una sommità scolastica, è come chi scende dalle alte montagne: ha veduto quello che non tutti vedono e gli altri hanno appunto il diritto di guardare alla sua attività come a qualcosa che non è di tutti.

L'illustrazione di una vita felicemente imitabile, continuava il Santo Padre, molto Lo consola pensando Egli che ovunque quei Suoi diletti figli andranno, sia in privato che in pubblico, a quanti si domanderanno come si fa ad essere buoni cattolici ed essere applicati agli studi moderni sulle vie più alte della modernità, la loro vita ed il loro contegno, diranno una sola cosa: si fa così! Magnifico apostolato, questo; tanto più che costoro non se lo saranno aspettati e vedranno quei giovani esemplari alla chiesa, all'altare, vedranno i loro rapporti con la Gerarchia, ritrovando in essi quello che non trovano in se stessi.

Eppoi chissà anche quale apostolato di opere, quante attività specifiche di apostolato aspettano il loro aiuto! Sono tante iniziative di carità, di beneficenza, di riabilitazione ed elevazione delle classi; iniziative di affratellamento, di preparazione, di cultura; che hanno bisogno d'una cooperazione. E quale vasta seminagione di queste opere! opere d'ausilio missionario, fiorenti in alcuni luoghi, in altri meno per ragioni d'ambiente di particolari condizioni, e poi vere opere di apostolato alle quali essi potranno applicarsi con tutta la pienezza e la efficacia di giovani universitari di Azione Cattolica, di partecipanti all'Apostolato Gerarchico della Chiesa.

La varietà dell'apostolato. — Chissà, inoltre, quante occasioni di apostolato della parola si presenteranno, così senza mettersi in cattedra, ma dicendo una semplice buona parola, senza pretese, senza imposizioni e messa in scena. Ma quella parola viene da un universitario ed essa potrà, molte volte, avere quel prestigio ed efficacia che spesso vien meno alla parola del sacerdote, perché il sacer-

dote è sacerdote e l'abito sacerdotale, si direbbe, lo compromette presso alcuni: la parola degli universitari si presenta, invece, spregiudicata, nel senso giusto, senza cioè quei pregiudizi sciocchi che intervengono per quella del sacerdote.

Sua Santità continuava dicendo che la buona parola andava detta anche in pubblico. Se si è in parecchi prende la parola chi ha il coraggio e l'ispirazione di farlo e succede proprio questo: che i piccoli uditorii sono di chi li prende. *Tutto il mondo è così: esso è di chi se lo prende e c'è chi se lo prende per il male.* Se invece c'è chi lo prende al bene questi riesce facilmente a prenderlo, specialmente se si tratta delle popolazioni degli ambienti più tranquilli, meno mal lavorati, meno mal distratti da elementi del male. Le popolazioni sono buone e vanno più facilmente al bene che al male. Proprio come i piccoli: è stato ben detto che le popolazioni hanno le qualità dei fanciulli ed è questo che le fa preda di chi se le prende. Proprio come i piccoli ed è Nostro Signore che ha detto di lasciarli fare perché essi credono in Lui. Parola, questa, che dice tutta la terribile responsabilità di chi fa loro del male; e così è delle buone popolazioni, della buona gente: esse sono facilmente conducibili al bene.

Chissà quante volte, soggiungeva il Santo Padre, quei giovani avranno l'occasione di dire una buona parola! Né c'è soltanto la parola in pubblico: c'è anche la buona parola sussurrata all'orecchio e al cuore: quanto bene può fare questo apostolato esercitato per la salute delle anime. E infine quando sarà impossibile ciascuno di questi apostolati di esempio e parola, se pure potranno essere impossibili, rimane sempre un altro apostolato sicuro, infallibile: quello della preghiera.

Se non si può parlare agli uomini di Dio, parliamo a Dio degli uomini. Ben detto: è proprio questo l'apostolato che abbiamo tenuto a fare ausiliario di quello dell'Azione Cattolica, come partecipazione specifica alla più specifica attività dell'Apostolato Gerarchico. Perché spetta constantemente alla Gerarchia, come dice la Sacra Scrittura, fare del bene *pro populo, ut offerat sacrificium pro populo.*

L'apostolato della preghiera è sovrano, continuava Sua Santità, e non solo per il posto che Dio ha riservato ad esso, ma per le sue promesse: tutto Egli ha promesso alla preghiera. I Sacramenti; sì, producono la grazia, e oltre alla grazia santificante anche quella sacramentale, ma solo la preghiera ha la promessa: tutto quanto domanderete vi sarà concesso. È un impegno illimitato che il Signore ha preso e poi, a farlo apposta, è l'apostolato il più facile, il più possibile a tutti, in tutte le condizioni, sempre possibile anche nella penuria di ogni risorsa, anzi tanto più efficace quanto più accompagnato dalla miseria e dalla impossibilità di fare qualche cosa di meglio.

Ecco, dunque, — concludeva l'Augusto Pontefice — il senso della promessa fatta in principio, ecco la benedizione di apostolato con cui Egli salutava quei Suoi figli reduci dalle loro fatiche e li accompagnava nel loro apostolato, in tutte le forme e condizioni nelle quali esso si presenterà possibile, a grande merito delle loro attività, perché l'apostolato fatto agli altri benefica anzitutto chi lo fa. Ed essi avranno certamente già espe-

rimentato questa verità che il primo beneficato del bene che si fa è quello stesso che lo compie.

Alla «Giovane Montagna».

* Quanto efficacemente gli spettacoli della natura possano elevare lo spirito al Signore notò con geniale e commossa parola il Santo Padre rispondendo al filiale omaggio che domenica 12 giugno era andata ad umiliarGli una bella rappresentanza della «Giovane Montagna», la fiorente associazione alpinistica cattolica, fondata a Torino nel 1914 e largamente oramai diffusa in Piemonte, Lombardia, Veneto e fino a Roma ed a Napoli. Il Santo Padre affabilmente notava come «quei cari figli gli facevano pensare di rimbalzo che Egli apparteneva ormai alla «Vecchia Montagna»; perché anche le montagne invecchiano e degradano (è il termine) sia per le influenze atmosferiche, sia per la legge di gravità... Del resto anche gli amici delle montagne invecchiano... anzi, a vero dire, tutto il mondo materiale invecchia: esso si incammina verso quei cieli e quella nuova terra di cui parla S. Pietro, il primo Papa, in un tratto nel quale prevedeva, in apocalittica visione, le ultime trasformazioni e gli ultimi cambiamenti dell'universo.

Ma Sua Santità non voleva più a lungo parlare di vecchiaia trovandosi dinanzi ai componenti una fiorente sezione della «Giovane Montagna». Esprimeva ad essi anzitutto le sue felicitazioni per il bel nome che portano e per l'attività di cui lo arricchiscono. Essi posseggono, vogliono sempre possedere, una giovinezza gioconda, perenne, trionfatrice: una giovinezza interiore di spirito, prima di tutto, che rende possibile sempre il sentimento giovanile e la giovanile visione ed il giovanile gustamento della montagna sempre da essi guardata con spirito giovanile. Tale spirito anzi proietta la sua luce sulla montagna stessa, sì da rendere impossibile scorgere comunque i segni della sua vecchiaia: ma vede invece nella montagna come il riflesso della grande, immutabile ed eterna giovinezza di Dio stesso. E veramente in poche creature si scorge la infinita, onnipotente impronta di Dio, Creatore, Artefice, Artista del Creato così ricca e diffusa come nella montagna: e quei cari giovani hanno già fatta, certo, felice esperienza nello stringere tale bellezza.

Era questo un motivo di particolare compiacimento da parte del Santo Padre per quella bella visita: con gioia Egli aveva salutato quei Suoi figli ed aveva apprese le notizie riguardanti la loro associazione; e questa non può non essere ricca, per essi, dei più benefici effetti ed aiuti. La montagna, infatti, è una creatura di Dio contenente in sé un così potente ricordo della mano creatrice da richiedere ai suoi visitatori non solo lo sforzo fisico, l'aitanza, la vigoria delle membra, ma una grande forza spirituale, una visione e delle precise valutazioni dello spirito, giacché solo con queste si può adeguatamente gustare la parte più bella di essa: la sua sublimità e i suoi tesori.

Aveva qualche volta il Santo Padre constatato, nelle sue numerose ascensioni, che alcuni vanno in montagna portandovi solo delle energie fisiche e solo la dinamica corporea: è qualche cosa, ma è ben poco. Quei cari giovani con le loro ascensioni complete, di corpo e di spirito, richiamavano a Sua Santità un episodio oc-

corsogli la prima volta che Egli ebbe a salire sui più sublimi balconi delle Alpi: un'ascensione grandiosa nella quale Egli aveva quale guida, anzi piuttosto, quale indicatore di cammino, un giovane montanaro particolarmente silenzioso e che dava l'impressione caratteristica di un vero figlio dei monti, di un magnifico organismo. Costantemente durante la salita egli rimase taciturno, ma quando si toccò l'ultimo ciglio ove le meraviglie si moltiplicavano ad ogni istante, ad ogni lieve movimento di aria, ad ogni rifrazione pur tenue di luce, egli, con atto che suscitò non poca sorpresa, cadde in ginocchio sui ghiacciai dicendo: qui bisogna pregare. Bello era lo spettacolo esterno, fisico, naturale di quell'ora, ma immensamente più bello era la professione di quella fede, stupendamente più preziosi erano i sentimenti suggeriti da quella stessa fede.

Quelle superiori visioni si erano poi rinnovate tutte le volte che il Papa aveva potuto ascendere i maestosi monti e sovveniva allora al Suo animo, in modo particolare, quanto è scritto in alcune pagine della Sacra Scrittura la cui lettura pone lo spirito nelle condizioni migliori di fare del buon alpinismo con spirito cristiano, di fare dunque dell'alpinismo cattolico. La montagna veduta attraverso la fede e la ispirazione cattolica porta lo spirito dinanzi all'Autore e al Creatore delle montagne: si sente in quei momenti la bellezza è la grandezza della stupenda e grandiosa espresione del sacro scrittore: *Qui sedes super Cherubim et intueris abyssos;* si ripensa alla potente espressione del profeta Habacuc che paragona le montagne a giganti immensi che sollevano le braccia in alto, e ascoltava trasecolato il rombo inaudito di tutti i torrenti insieme scroscianti dai ghiacciai, colmando del suo suono e della sua voce il cielo e l'abisso. Sua Santità si diceva felice di aver potuto Egli stesso, una volta in modo speciale, vedere e sentire questo inarrivabile spettacolo allorché una notte, trovandosi a oltre 4600 metri d'altezza, con all'intorno dieci altre cime tutte sui 4000 metri assitette a quel concerto tremendo e potente della natura, sì da poter ripetere: *Dedit abyssus vocem suam*: ed era, quello, un inno ed un gesto di adorazione vera, sublime.

Era lieto Sua Santità che quei Suoi cari figli, animati da spirito di fede e da pietà religiosa, che vede Iddio nelle creature e le creature in Dio faranno anche essi esperienza magnifica di ciò che si prova nelle ascensioni alpine: ed Egli augurava tale esperienza ricca di larghe, numerose, squisite soddisfazioni spirituali.

Al Pont. Ateneo
del Seminario Romano.

* Particolare solennità assunse il riconoscente omaggio che il Pont. Ateneo del Seminario Romano volle rendere il 29 maggio al munificentissimo Padre allo scorcio dell'anno scolastico durante il quale lo storico Istituto con rinnovato fervore ha iniziato l'attuazione delle riforme prescritte dalla Costituzione *Deus scientiarum, Dominus.* L'imponente moltitudine di Superiori, Professori ed alunni delle facoltà di Teologia, di diritto Canonico e Civile e di Filosofia, disposta prima per le varie sale e raccolta poi nella Sala del Concistoro, fu presentata dall'E.mo Card. Vicario. Al devoto, lucido, sintetico e commosso in-

dirizzo di S. Ecc. Mons. Ruffini, segretario della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università, e prefetto dell'Ateneo, indirizzo che ci duole di non poter qui riportare, ma che vorremmo meditato dai nostri lettori, i quali a questa rifioritura di studii non potranno rimanere estranei, il Santo Padre, visibilmente commosso rispondeva con un affettuoso discorso, che se esprimeva il suo alto compiacimento per quanto si era fatto, tracciava insieme tutto un programma. Un particolare motivo di compiacimento Sua Santità trovava nell'omaggio delle opere dei professori delle varie facoltà, « quel vero e graditissimo regalo di libri, di volumi in gran parte già noti al Papa, e passati più o meno nelle sue mani (tutto in realtà può dirsi cambiato nel Papa, tutto ha dovuto cambiare, ma le sue mani sono rimaste quelle del vecchio bibliotecario); un insieme di magnifiche cose, adunque, che non facevano che accrescere la Sua letizia, cara testimonianza offertaGli da quei dilettissimi figli, tanto dagli alunni, quanto da parte di quelli che impartiscono l'insegnamento, che guidano per l'alta via delle scienze sacre, *adempiendo al mandato ad essi affidato dal Papa*, intendendo ed interpretando i desiderii più profondi del suo cuore, del suo animo e delle Sue aspirazioni. È questo qualche cosa di supremamente eletto e, dopo la presenza di quei varii figli costituiva per Sua Santità la cosa più accetta e gradita che essi potevano portare: l'attestazione doverosa, visibile e tangibile del come si intende nell'Ateneo del Suo Seminario il culto della scienza: della scienza insegnata, della scienza impartata, della scienza coltivata perché possa essere bene, degnamente insegnata ed in modo corrispondente imparata ». Qualche cosa, è vero, Egli ha fatto per il Suo Seminario, per l'Ateneo del Suo Seminario, e ne ringraziava il Signore, ma quello che aveva fatto è ancora poco in confronto di quello che Egli avrebbe voluto poter fare e spera di poter fare *più* e *meglio* per il Suo Seminario, « che è quanto dire — soggiungeva — quello che c'è di più vivo, di più vitale, di più essenziale, di più caro, di più affettuosamente e profondamente diletto al cuore del Vescovo ». Parecchi sono in Roma seminarii, atenei, istituti, collegi, e deve esser così « e non è detto che a quelli che già vi sono non possano aggiungersene degli altri »; e tutti sono a Lui cari, tutti benvenuti, tutti desiderati, ma « è chiaro che nel cuore di un padre di predilezione ve ne stanno molte, e ciascuna di esse non desta, non deve destare la minima gelosia, la più piccola angustia. Del pari si verifica nel cuore del Papa di fronte a tutti gli istituti che vivono e prosperano per il bene della Chiesa; per tutti egli ha egualmente delle predilezioni: ma insomma il Suo Seminario diocesano è il Suo Seminario diocesano e come tale non c'è che quello. E non può fare mai abbastanza per dire e per dimostrare a tutti, a tutto il mondo, ai lontani ed ai vicini come Egli sente la specialissima paternità per il Suo Seminario, per l'ateneo del Suo Seminario. Ed è per questo che quando Sua Santità aveva visto il Suo Seminario prendere, nelle mani e nel cuore del Suo carissimo Cardinal Vicario, quell'atteggiamento di così alta e santa ambizione di voler essere il modello, l'esemplare nell'attuazione della recente Costituzione Apostolica *Deus scientiarum Dominus*, di gran

Cuore Egli aveva ringraziato il Signore e si era sentito veramente e paternamente fiero di poter dire: ecco come fa, come vuol fare il Suo Seminario, l'Ateneo del Suo Seminario: che è quanto dire: ecco come, proprio vicino al cuore del Papa, fiorisce così bene quell'apostolato dell'esempio che risponde a tutte le difficoltà; poiché, certo, le difficoltà non mancano mai, anche le cose più facili ne hanno; ma a tutte le difficoltà l'apostolato dell'esempio risponde; e a coloro che domandano come si fa, quello stesso apostolato dichiara: si fa come facciamo noi, come faccio io: si fa così e se non si può fare tutto in una volta — chi mai e quando mai lo ha potuto? — si comincia a fare, si mette mano, si tenta, con un tentativo che non vuol essere né subitaneo né momentaneo, ma che è quel conato perpetuo nel quale si ravvisa la perfezione umana. Non è infatti soltanto della perfezione più alta, la soprannaturale, l'ascetica che si può, che si deve dire quella bella parola: la perfezione consiste nel conato alla perfezione; essa si può ripetere anche per tutte le direzioni dell'attività umana operosità.

Tutto ciò diceva chiaramente con quale occhio, con quale gioia, con qual cuore il Papa segue i Suoi carissimi figli dell'Ateneo del Seminario Romano nelle vie nelle quali si sono messi così bene, così esemplarmente. Ed Egli prega il Signore di mantenere sempre vivo in essi quel fervore — a cui era stato tanto bene e con tanta verità accennato dal loro interprete — quel fervore che non è soltanto di scienza ma è anche fervore di virtù, fervore di perfezione, fervore di santità, fervore di pietà. La pietà — è verissimo — deve soavizzare, deve elevare, illuminare e sopranaturalizzare, santificandolo, lo studio e così portarlo alle sue mète altrimenti irraggiungibili: a loro volta gli studi non possono a meno, per felice necessità, non fomentare la pietà, illuminarla, elevarla, dilatarne il palpito, favorirne l'esercizio. Il Santo Padre prega il Signore — proprio con la preghiera che quella piccola eletta folla Gli inspirava in quel momento e che è la preghiera che la grande folla del popolo eletto ispirava al cuore del vecchio, santo Re —: ho veduto con immenso gaudio il popolo attorno a me raccolto: *Domine, conserva hanc voluntatem.* Dio benedetto — esclamava con effusa tenerezza il Santo Padre — conservi in voi che insegnate, in voi che imparate, in voi tutti quanti questo sacro fuoco di santa volontà aspirante sempre a maggiore scienza, a maggiore pietà; allora si raggiungerà qualche cosa non soltanto di bello ma di veramente prezioso e non solo per voi tutti e singoli, ma per questa Santa Sede, per il prestigio di questo centro della unità e della fede, e per il bene di tutta quanta la Chiesa che voi, nella molteplicità di tutte quante le vostre provenienze, così bene Ci rappresentate.

Atti delle SS. Congregazioni e dei Tribunali.

La Sacra Congregazione di Propaganda Fide ha emanato i seguenti decreti:

25 aprile: Nomina del Rev. Padre *Bernardo Visser* dei Missionari del Sacro Cuore d'Issoudun, a Prefetto Apostolico della nuova Prefettura Apostolica di Poerwokerto nelle Indie Orientali Olandesi.

15 maggio: Nomina del Rev. Padre *Callisto da Geispolsheim,* dei Minori Cappuccini, a Prefetto Apostolico delle Isole di Mayotta, Nossi-Bé e Comora.

24 maggio: Elevazione a Vicariato Apostolico della Prefettura Apostolica di Douala, nel Camerun, affidata alla Congregazione dello Spirito Santo.

24 maggio: Elevazione a Prefettura Apostolica della Missione *sui juris* di Hwangschow, nell'Hupeh (Cina), affidata ai Frati Minori Francescani.

24 maggio: Elevazione a Vicariato Apostolico della Prefettura Apostolica di Szepinghai, in Manciuria, affidata alla Società per le Missioni estere della Provincia Ecclesiastica di Québec nel Canadà (Pont Viau).

24 maggio: Nomina del Vicariato Apostolico del nuovo Vicariato Apostolico di Szepinghai nella persona di *Mons. Luigi Lapierre,* delle Missioni Estere di Pont Viau, già Prefetto Apostolico.

24 maggio: Divisione del territorio del Vicariato Apostolico di Luanfu, nello Shansi (Cina), affidato ai Frati Minori Francescani, ed erezione della Prefettura Apostolica di Hungkung, che viene affidata al clero secolare cinese.

24 maggio: Nomina del sacerdote cinese *Pietro Tch'eng* a Prefetto Apostolico della nuova Prefettura di Hungkung.

24 maggio: Cessione di parte del terriorio del Vicariato Apostolico della Costa d'Oro alla Prefettura Apostolica di Navrongo, nell'Africa Occidentale inglese.

La Sacra Congregazione dei Riti, il 24 maggio, ha tenuto la Congregazione Preparatoria per discutere sopra due miracoli che si asseriscono da Dio operati per intercessione del Beato Salvatore da Orta, Confessore, dell'Ordine dei Frati Minori, e che vengono preposti per la canonizzazione.

— Il 7 giugno ha tenuto antipreparatoria di canonizzazione sui miracoli della Beata Margherita Redi, del Sacro Cuore di Gesù, religiosa dell'Ordine delle Carmelitane Scalze.

— Il 14 giugno ha tenuto Preparatoria sui miracoli del Beato Andrea Uberto Fournet, fondatore della Congregazione delle Figlie della Croce, dette Suore di S. Andrea, per la canonizzazione del medesimo.

LUTTI

* Il 10 aprile scorso si è spento *Mons. Fiorenzo Tessiatore,* O. F. M., Vicario apostolico di Sianfu (Scensi Centrale, Cina), nato nel 1892 a Pertusio (Aosta), eletto il 22 luglio 1928.

* Il 3 giugno si è spento l'Ecc.mo *Mons. Michele Tommaso Lebruque,* vescovo di Elenopoli di Bitinia, nato il 30 dicembre 1849 a Saint-Anselme (Quebe), eletto l' 8 aprile 1892. Era Vescovo assistente al Soglio.

*Il 28 maggio scorso si è spento *Mons. Evaristo Chang,* Vicario apostolico di Tsining, nella Mongolia, aveva 45 anni, eletto il 14 aprile 1929. Era l'ottavo vescovo cinese creato da Pio XI.

* La notte dal 16 al 17 si è spento *Mons. Giovanni Agostino Boneo,* Vescovo di Santa Fè, nato il 23 giugno 1845 a Buenos Aires, eletto il 15 giugno 1893. Era Vescovo assistente al Soglio.

* *Mons. Bernardo Hackett,* Vescovo di Waterford e Lismore (Irlanda), nato il 24 maggio 1863, eletto ivi il 29 gennaio 1916.

* Il 20 giugno si è spento *Mons. Leone de Mergel,* Vescovo di Eichstätt, nato il 9 dicembre 1847 a Rohrbach, eletto il 28 ottobre 1905.

PROVVISTA DI CHIESE

Il Santo Padre si è benignato di provvedere le seguenti chiese:

La chiesa cattedrale di *Calcary* (Canadà), nominandovi Mons. Pietro Giuseppe Monahan, parroco della diocesi di Sault Sainte Marie, nel Canadà.

La chiesa vescovile di *Lamo,* nominandovi Mons. Edoardo Myer, rettore del Seminario di Westminster, deputandolo Ausiliare di Sua Em. R.ma il Sig. Card. Francesco Bourne, arciv. di Westminster.

RECENSIONI

S. Thomas d'Aquin, *Vers la perfection de la vie spirituelle.* Trad. P. Marichal, O. P., presso Marietti, Torino. — L. 10,25.

Con S. Tommaso siamo in buona compagnia, sicuri da morbose deviazioni, non insolite in materia tanto delicati. non insolite in materia tanto delicata? Precisato nella prima parte il *concetto* di perfezione, se ne scorrono nella seconda i varii *gradi,* riserbando la terza ad una trattazione speciale sullo *stato* della perfezione nel clero, nei vescovi, nei religiosi. Opera classica e fondamentale, sebbene forse poco conosciuta; traduzione accurata, disposizione rigorosamente logica, per cui l'anima sale senza fatica e senza incertezze verso l'ideale della santità.

Dom. Vitale Leoqdey, abate della Trappa di Bricquebec, *Le vie dell'orazione mentale.* Traduz. della marchesa C. Albergotti. Marietti, Torino, 1932. — L. 12.

Ne abbiamo iniziata la lettura non senza una certa diffidenza; ci siamo sentiti via via interessati, confortati, incoraggiati, attratti dalla lucidità dei concetti, dalla sodezza della dottrina, dallo sviluppo naturale, spontaneo e sempre più ampio del germe fecondo; abbiamo sentito il bisogno di rileggerlo, poi rileggerlo ancora, e sentiamo ora il dovere di ringraziare l'autore, la traduttrice, il chiaro P. Actis che prefaziona questa opera veramente classica. il ch. editore che la veste di limpida forma; e sentiamo anche il dovere di dire a chi ama veramente sé stesso: Prendi e nutrisciti; di dire a tutti i sacerdoti: Prendete, nutritevi e nutrite, e di pregare il commendatore Marietti di rendere il prezzo accessibile anche alle borse più modeste; certi libri è doveroso darli al puro prezzo di costo, cioè la metà del prezzo segnato in copertina: sono il cibo indispensabile come il pane. Questa preghiera s'intende estesa ad altre opportunissime pubblicazioni della stessa casa.

P. Luigi Mauri, C. SS. R., *L'anno santificato.* 2 voll., Marietti, Torino, 1932. — L. 20.

L'Autore vero è S. Alfonso, dalle cui opere, il compilatore, suo illustre figlio, sceglie con squisita pietà le pagine auree e le dispone in questi due cari ed eleganti volumetti in modo da costituire un corso completo di meditazioni. E chi non sa che le meditazioni di S. Alfonso han questo di particolare, che incatenano l'anima, la più semplice e la

più colta; quella che appena ora comincia, quella che sale diggià e quella che è più vicina alla vetta? Ma allora perché questo prezzo proibitivo per i poveri, e specialmente per i poveri sacerdoti che volessero largamente diffondere questa opportunissima e preziosa compilazione? Siamo certi che solo rieducando le anime alla meditazione potremo salvarle; ci si dia la possibilità di soddisfare questo bisogno e questo dovere.

P. Modestus a S. Stanislao C. P., *Summa Passionis D. N. Jesu Christi ex authenticis operibus D. Thomae Aquinatis ad unguem deprompta.* Romae, ad SS. Joannis et Pauli, 1932. — L. 20.

Ci pare che quest'opera completi la precedente e la nutrisca, mostrandone la genuina sorgente, la Passione di Nostro Signore. Rimeditarla, riviverla insieme con l'Angelico, che non si saziava di studiarla e di scriverne, nei vaticinii, nei vangeli, nella catena aurea dei SS. Padri, nelle lettere di S. Paolo, nella Somma teologica, nel Simbolo degli Apostoli, è veramente una scuola sublime, che il dotto e pio compilatore ha sapientemente facilitato con la scelta paziente e accurata e col coordinamento logico e sapiente di questa opportunissima opera.

P. Dr Emer. Piszter, S. O. Cist., *Chrestomathia Bernardina, ex operibus S. Bernardi Abb. claravallensis, Doctoris, Mellifui, collecta et ad systema quoddam theologiae redacta.* Taurini, Marietti, 1932. — L. 18.

Tutto qui è indovinato, l'idea, la scelta dei brani, la disposizione logica, l'indice per materia con riferimento alle fonti; non si potea comprender più e meglio in queste nitide ed eleganti 400 pagine che conquidono l'anima e le danno il sapore dolcissimo della divinità. A noi è sembrato talora che i trattati di dogmatica e di morale più in uso nelle scuole lascino l'anima un po' troppo fredda, e forse dovrà esser così; ma una pagina del Mellifluo, *accanto* ai trattati scolastici, a noi fa bene assai assai; par che ci aiuti a penetrar nel midollo di quelle verità rigorosamente dimostrate, par che ci avvicini non soltanto all'occhio di Dio che illumina, ma al Cuore stesso di Dio che riscalda e vivifica di sé l'anima umana. Oh quanto bene farà questa opportuna antologia messa *accanto*, come indispensabile complemento e quasi diremmo soavissimo condimento, allo studio scolastico delle verità rivelate!

P. M. A. Janvier, *La Passion de N. S. J. C. et la Morale chrétienne.* Vol. I et II, presso Marietti, Torino. — L. 12,75.

In questi due volumi in ottavo, ciascuno di pagine 292, contenente i discorsi detti dall'illustre oratore di *Notre-Dame* di Parigi dal 1903 al 1912 e dal 1913 al 1914, il lettore troverà lo sviluppo lirico della dottrina di S. Tommaso d'Aquino. Sempre grande, nel senso genuino e classico della parola, il P. Janvier, domenicano come Tommaso d'Aquino; ma in questi discorsi sulla Passione il rigore logico e la profondità del pensiero si scalda di tale un fervore ed assume una così patetica intonazione a cui non è possibile resistere; a cui la ragione deve cedere e cede, contenta di esserne conquisa. Nel discorso *Prêtre et hostie* egli tocca veramente il sublime.

Card. A. H. M. Lépicier, O. S. M., *S. Joseph, Epoux de la Très Sainte Vierge;* traité théologique, presso Marietti, Torino. — L. 17.

Due anime hanno in modo tutto singolare vissuto alla scuola del Redentore ed hanno nell'opera ineffabile della Redenzione un ufficio pure singolare: Maria SS.ma e S. Giuseppe: ad esse la teologia e l'ascetica debbono quindi fissarsi in modo singolare. E bene ha fatto, l'Eminentissimo Autore, che tra i teolo-

gi ha conquistato un posto così segnalato, a parlarci con quella proprietà, lucidità, precisione e profondità che son tutte sue, dello sposo purissimo di Maria, in un'opera di divulgazione che nulla ha da invidiare al trattato scientifico in latino già precedentemente pubblicato. Opera dalla quale non solo i teologi e gli oratori, ma molte anime di semplici fedeli trarranno il più largo e più salutare profitto.

Mons. C. Gibier, Vescovo di Versailles, *La Chiesa e la sua opera.* Conferenze agli uomini, tradotte dal P. F. Menegatti. Vol. I: la costituzione della Chiesa; vol. II: Le lotte della Chiesa. Marietti, Torino-Roma, 1932. — L. 10 il volume.

Si attendeva da tutti che il chiaro Padre Menegatti riprendesse il lavoro, da oltre quindici anni interrotto, di tradurre le Conferenze che l'infaticato zelo di Mons. Gibier, avea recitato agli uomini nella sua parrocchia di S. Paterno, prima di esser vescovo di Versailles. Queste conferenze, brevi, spigliate, scultorie, sono ancora così vive, che sembrano scritdall'altare, dal pergamo, dalla cattedra hanno la missione ardua quanto nobile di insegnare la verità, per quanti sentono il bisogno di conoscerla questa verità che è la più necessaria per vivere degnamente; per quanti sentono il dovere, sacerdoti e laici, fedeli o infedeli ancora, di conquistarla e di difenderla. Mai forse, come in quest'ora di rinnovamento e di restaurazione, se ne sente vivo il bisogno. Che tutti i sacerdoti e particolarmente tutti i parroci traggano abbondante da questa classica opera ispirazione, incitamento e nutrimento vitale. E il benemerito editore ci dia al più presto con la stessa eleganza letteraria e tipografica, gli altri due volumi.

Sac. G. Perrone, *L'anima-Ostia: elevazioni affettive.* Vol. I e II. Lice, Torino. — L. 6,50 e 8,50.

L'anima che veramente ha compreso le lezioni della Croce si sente spontaneamente portata alla immolazione. Su questa via, estremamente delicata, estremamente pericolosa anche, una guida così serena, così sicura, come questi due graziosi volumetti è non diciamo opportuna, ma necessaria. Ma occorre penetrarne via via, gradualmente, tutta la sublime bellezza, tutta la divina fecondità per non fraintenderla e non arrestarsi alla esteriorità. Occorre lasciarsi docilmente guidare da un maestro così delicato e così esperto come il benemerito autore di questa operetta, che farà tanto bene.

Rognoni Arc. Teol. Giuseppe, *Manuale per la celebrazione del matrimonio.* Libr. Emiliana, Venezia. — L. 5.

Alla lusinghiera presentazione che di quest'opera fa, nella Prefazione, l'illustre P. Maroto, decano della Pontificia Università Giuridica « Utriusque Juris » di S. Apollinare, ben poco restaci da aggiungere. Quando, infatti, vien detto da così autorevole giudice, che l'intento propostosi dall'Autore è felicemente raggiunto, grazie al particolare carattere di praticità dell'opera; che l'ordine della distribuzione della materia, ne facilita la comprensione, specialmente riguardo alle intricate disposizioni circa la trascrizione dell'atto agli effetti civili; che l'equilibrio delle parti e la lucidità dell'esposizione, ne formano un efficace prontuario pel Clero in cura d'anime — rilievi tutti a cui ciascun lettore sottoscriverà pienamente — ben poco resta da aggiungere. Giova soltanto sottolineare la piena padronanza che l'A. dimostra delle norme canoniche da una parte, e delle disposizioni civili dall'altra, non solo di quelle contenute nei Codici e nel Concordato, ma anche nell'istruzioni e disposizioni amministrative date in proposito; come pure delle decisioni di giurisprudenza; per cui non solo il giovane clero ma anche molti ufficiali di stato civile dovranno fare all'opera le accoglienze più liete.

u. m.

LIBRI RICEVUTI

Dr. P. Alessandro Horváth, O. P.: *La sintesi scientifica, di San Tommaso d'Aquino*, del P. Ceslao Pera, O. P. Vol. I. Marietti, Roma. — L. 20.

Dom. V. Lehodey: *Le vie dell'orazione Mentale*. Marietti, Roma. — L. 12.

Mons. Ugo Mioni: *Manuale di Sociologia*. Marietti. — L. 12.

Marius Pistocchi: *De Bonis Ecclesiae Temporalibus*. Marietti. — L. 16.

Antonio Rosmini: *Della Educazione Cristiana*, con introduzione di C. Caviglione. G. B. Paravia e C. — L. 9,50.

P. Laurntius M. Agius O. E. S. A.: *Manuale de Ecclesiarum Rectoribus* ad normam codicis iuris Canonici. Marietti, Torino. — L. 5.

Dom Pierre De Puniet Bénédictin: *Le Pontifical Romain*, Histoire et Commentaire, tome I e tome II. Desclée De Brouwer et Cie, Paris. (VII^{e}).

De Alexandris e Capitani: *Deo et Caesari*, sacerdoti, parroci, coadiutori in rapporto a Codex iuris Canonici e Diritto Italiano. Editore L. I. C. E., Torino. — L. 20.

Fr. Agostino Gemelli O. F. M.: *Il Francescanesimo*. Edit. Vita e Pensiero, Milano. — L. 20.

Carlo Keusch, redentorista: *La Dottrina spirituale di sant'Alfonso Maria de' Liguori*, prima versione italiana del Dott. Giacomo Di Fabis. Società Edit. « Vita e Pensiero », Milano. — L. 15.

P. Andrea Oddone S. J., prof. univ. Sacro cuore: *La Costituzione Sociale della Chiesa e le sue Relazioni con lo Stato*. Soc. Ed. « Vita e Pensiero », Milano. — L. 6.

Card. Lépicer: *Le Monde Invisible, Le spiritisme en face de la Théologie catholique*. Ed. Desclée De Brouwer et C.ie, Paris. — L. 21,50.

Benedictus Henricus Merkelbach O. P.: *Summa Theologiae Moralis*, tomus secundus. Ed Desclée De Brouwer e C.ie, Rue des Saint Péres VII^{e}, Paris.

Prof. Federico Cammeo, ord. nella Regia Univ. di Firenze: *Ordinamento Giuridico dello Stato della Città del Vaticano*. Edit. Bemporad e figlio, Firenze.

Jos. Aertnys, C. SS. R.: *Theologia Moralis* secundum Doctrinam S. Alfonsi de Ligoris, duodicesima editio. Voll. II. Marietti, Torino. — L. 40.

Mons. Geremia Bonomelli: *Misteri Cristiani*, seconda edizione. Voll. II; lire 15 il volume. Edit. « Queriniana », Brescia.

P. G. Meersseman O. P.: *Introductio in opera Omnia B. Alberti Magni O. P.* Edit. Carolus Beyaert Brugis (Belgii).

Giorgio La Pira: *L'anima di un Apostolo*. Edit. « Vita e Pensiero », Milano. — L. 3.

Martirologio Romano, pubblicato per ordine del Sommo Pontefice Gregorio XIII riveduto per autorità di Urbano VIII e Clemente X aumentato e corretto da Benedetto XIV. Tipografia Vaticana.

Martyrologium Romanum, Gregori Papae XIII jussu editum Urbani VIII et Clementis X auctoritate Recognitum *Benedicti XIV* opera ac studio emendatum et auctum. Tipografia Vaticana.

Sac. G. Buetti: *Granelli d'Oro*. Marietti, Torino. — L. 1,50.

Sac. Vincenzo Mazzatti: *Fior da Fiore*. Marietti, Torino. — L. 6.

P. Thoma Villanova Gerstor a Zeil O. M. cappuccini: *Purgatorium*, iuxta doctrinam seraphici Doctoris. Ed. Marietti, Torino. — L. 5.

Mons. Giovanni Lucca: *Giuliano Flavio l'apostata*, dramma storico in cinque atti. Edit. G. Froggio, Vibo Valentia. — L. 3,50.

Joseph Fornari: *Communia Vitae*, phrases et Formulae ad latina Colloquia instituenda. Tipografia Vaticana.

Ordo Divini officii Recitandi, sacrique peragendi. Marietti, Torino. — L. 3.

Ordo Studiorum pro Missionariis, congregationis Fliorum Imm. Cordis Beatae Mariae Virginis. Tip. Pol. « Cuore di Maria », Roma.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16